

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

95° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	12
4 ^a - Difesa	»	16
5 ^a - Bilancio	»	25
6 ^a - Finanze e tesoro	»	30
7 ^a - Istruzione	»	41
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria	»	66
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	75
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	80

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	82
RAI-TV	»	87
Informazione e segreto di Stato	»	89
Mafia	»	90
Terrorismo in Italia	»	101
Belice	»	103

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	107
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	109
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	110
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	111

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	112
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone, per la sanità Bettoni Brandani e per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2064) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE dà conto del provvedimento in titolo e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del giorno precedente

Il relatore ANDREOLLI ritira il subemendamento 1.0.1/1, riservandosi una diversa proposta per la discussione in Assemblea.

Quanto all'emendamento 2.1 (nuovo testo), il PRESIDENTE informa che il parere della Commissione bilancio è di tenore contrario, ma senza che sia richiamata la prescrizione costituzionale sulla copertura finanziaria delle leggi. Il relatore insiste nella proposta emendativa, alla quale si dichiara favorevole il sottosegretario BARGONE. La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

Sull'emendamento 3.2 il relatore si rimette alla Commissione. Il sottosegretario BARGONE considera opportuno l'emendamento, come definizione di una disciplina a regime, che peraltro deve essere integrata, a suo avviso, da disposizioni idonee a consentire la conclusione delle opere già appaltate e la relativa gestione procedimentale, anche da parte del Commissario *ad acta*, nel senso già previsto dall'articolo 3. Il senatore FIGURELLI ricorda che vi sono numerose situazioni di crisi locale, con il rischio di licenziamenti e il blocco di opere già avviate; rammenta altresì che in sede di discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1997 vi fu largo consenso alla proposta emendativa in esame, non approvata esclusivamente per ragioni procedurali. Osserva, inoltre, che la questione va ricondotta alla gestione centralistica delle risorse, in particolare per le funzioni attribuite al Commissario *ad acta*, ma prende atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, prospettando la possibilità di integrare l'articolo 3, premettendovi le disposizioni contenute nell'emendamento. Ad avviso del presidente VILLONE, tale soluzione comporta alcuni inconvenienti, non immediatamente risolvibili, sul piano della formulazione normativa. Concorde il sottosegretario BARGONE, che si riserva di presentare una proposta che tenga conto delle diverse esigenze prospettate nel corso dell'esame. L'emendamento viene quindi accantonato.

L'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il ministro BASSANINI, quindi, invita la Commissione a verificare la compatibilità di alcuni emendamenti con le deliberazioni assunte dall'Assemblea del Senato in sede di conversione in legge dei decreti-legge recanti le misure finanziarie adottate alla fine del 1996 e all'inizio del 1997. Il presidente VILLONE assicura piena disponibilità in tal senso.

Quanto all'emendamento 3.0.2, il sottosegretario BARGONE ricorda le perplessità già espresse nelle sedute precedenti. Il relatore ANDREOLLI insiste per l'approvazione dell'emendamento, comunicando di aver acquisito in via informale l'avviso favorevole del Ministero competente. L'emendamento viene quindi accolto.

Sull'emendamento 3.0.3, il relatore si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario BARGONE si rimette alla Commissione. Il senatore MARCHETTI rende esplicita la finalità dell'emendamento

e il relatore si dichiara quindi favorevole al suo accoglimento. L'emendamento viene approvato.

In assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l'emendamento 5.3.

Quanto all'emendamento 5.0.1, il relatore si dichiara favorevole e il senatore CARPINELLI ne precisa l'ambito di applicazione. Con l'avviso favorevole del sottosegretario BETTONI BRANDANI, l'emendamento è quindi approvato.

La Commissione accoglie anche l'emendamento 5.0.3 (nuovo testo), sul quale la Commissione bilancio ha pronunciato un parere non ostativo e il rappresentante del Governo ha manifestato un orientamento favorevole nel corso della seduta precedente.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario BARGONE, è respinto l'emendamento 7.1.

In ordine all'emendamento 7.4, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO invita a considerare con attenzione il parere della Commissione lavoro. Il presidente VILLONE osserva che si registrano molti problemi applicativi per la normativa in questione, in particolare riguardo alle piccole imprese. Conviene il senatore PIERONI, che peraltro richiama l'attenzione sulle argomentate valutazioni espresse dalla Commissione lavoro in sede consultiva, ritenendo opportuno che il Governo e il relatore ne tengano conto, anche nella valutazione di altri emendamenti che hanno lo scopo di attenuare con equilibrio gli effetti delle disposizioni derogatorie contenute nell'articolo 7. Il senatore PELELLA ricorda che il decreto legislativo n. 626 del 1994 viene attuato con notevole ritardo, è stato oggetto di numerose proroghe di termini e incontra notevoli difficoltà applicative, come quelle ricordate dal Presidente. Queste ultime devono essere tenute presenti, ma il minor termine proposto con l'emendamento 7.4 è da considerare ragionevole, mentre le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 comportano il rischio di favorire gli inadempienti. Il relatore ANDREOLLI dichiara di comprendere tale prospettiva, ma considera prevalenti le preoccupazioni evocate dal Presidente e la considerazione che le misure contenute nel decreto sono già in vigore e una modifica ulteriore può determinare gravi incertezze nei destinatari. Il sottosegretario BARGONE condivide l'opinione del relatore, ricorda che le misure contenute nell'articolo 7 hanno un impatto molto esteso e considera preferibile non introdurre elementi contraddittori, né sconfessare le disposizioni contenute nel comma 2. Il senatore BESOSTRI ricorda che l'inadempienza alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994 è molto diffusa, mentre le direttive comunitarie in materia hanno un proprio contenuto prescrittivo che potrebbe imporsi sulle stesse norme interne di tenore derogatorio. Il senatore PINGGERA reputa corretta la valutazione del senatore Besostri ma ricorda che in altri paesi appartenenti all'Unione europea, come la Repubblica Federale di

Germania, le stesse direttive sono state attuate con maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle situazioni locali: occorre pertanto considerare, a suo avviso, la possibilità di una revisione compatibile con le norme comunitarie. Il senatore PIERONI, condividendo la valutazione esposta in proposito dal relatore, afferma la sua contrarietà all'emendamento 7.4, ma in ordine al comma 2 dell'articolo 7 si riserva un giudizio più compiuto, ritenendo comunque necessario superare l'attuale inerzia nell'applicazione delle norme sulla sicurezza. Il presidente VILLONE ricorda nuovamente che vi sono gravi difficoltà applicative, specialmente nei centri storici. Il senatore MARCHETTI si dichiara favorevole agli emendamenti rivolti ad attenuare gli effetti derogatori dell'articolo 7, ritenendo comunque prioritaria la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Egli sottolinea il tenore critico del parere reso dalla Commissione lavoro, che ha un competenza primaria in materia. Il presidente VILLONE osserva che la questione coinvolge non solo la sicurezza dei lavoratori ma anche le condizioni di esercizio e la stessa possibilità di sopravvivenza di molte attività produttive, commerciali e professionali. Il senatore PELELLA precisa che nella normativa di cui si discute sono contenute anche misure di tutela della sicurezza collettiva, con particolare riguardo ai pubblici esercizi e agli edifici destinati ad attività pubbliche. Il senatore MAGNALBÒ sottolinea che nella vicenda normativa sono comprese anche rilevanti questioni di assetto urbanistico. Ad avviso del PRESIDENTE, è necessaria una ulteriore riflessione, al fine di pervenire a una soluzione normativa equilibrata, che tenga conto di tutti gli elementi che vi sono compresi. Il senatore BESOSTRI si dichiara d'accordo e ritiene opportuno elaborare uno strumento normativo che, nel disporre una deroga anche temporale, assicuri procedure semplificate e abbreviate per l'adeguamento degli immobili.

Si conviene, quindi, di accantonare fino alla seduta successiva l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

All'emendamento 1.0.1 (già accolto), nel comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli anni 1995 e 1996, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100; nell'articolo 6 del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219; nell'articolo 8 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411; nell'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 511; nell'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178; nell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299; nell'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377; nell'articolo 13 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478».

1.0.1/1

IL RELATORE

Art. 2.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

3-ter. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 160 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relativo al Ministero della sanità».

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine per la presentazione della documentazione relativa all'avvenuta sottoposizione del bene immobile di interesse storico, artistico e archeologico, al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,

ai fini della agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è elevato da due a cinque anni a partire dalla data di registrazione dell'atto.

2. La norma si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 1994».

2.0.1

MAGNALBÒ, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di Regioni, Province e Comuni di contributi ad Enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Per gli anni 1996 e 1997 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1995».

2.0.2

FUMAGALLI CARULLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. I trasferimenti di risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si riferiscono anche alle opere appaltate o da appaltare entro il 31 dicembre 1997.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, la gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonchè sui procedimenti di trasferimento».

3.2

FIGURELLI, SALVI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO,
MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini riguardanti l'intervento INSAR)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate».

3.0.1

NIEDDU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi nei settori produttivi)

1. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Le società le cui domande sono tuttora al vaglio di esame da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata, resta confermato al 31 marzo 1995.

4. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, è abrogato.

5. Per favorire la razionalizzazione della produzione siderurgica nell'area di Genova-Cornigliano e l'eliminazione di alcune incompatibilità di natura ambientale scaturenti da tale produzione, sarà definito un accordo di programma fra le Amministrazioni interessate. Nell'ambito di tale programma, le disponibilità residue risultanti dopo l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, potranno essere utilizzate per la riduzione di capacità produttiva in conformità della disciplina prevista dalla vigente decisione della Commissione dell'Unione europea, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e secondo le procedure del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e relativo regolamento di attuazione n. 683 del 12 ottobre 1994».

3.0.2

ANDREOLLI, PARDINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412».

3.0.3

MARCHETTI

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5005, 5002, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo».

5.3

SCIVOLETTO, SARACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, aggiunto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997».

5.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

5.0.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

MARCHETTI

Nel comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le parole: «dodici mesi».

7.4

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

80ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 15,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.**IN SEDE REFERENTE***(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio****(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa al termine della seduta pomeridiana di ieri.

Interviene il senatore CIRAMI sottolineando che quello della responsabilità disciplinare è un problema antico e non più procrastinabile: auspica pertanto l'approvazione in tempi brevi di una legge in materia. Rileva che attualmente si corre il rischio di una troppo elastica configurazione delle fattispecie che concretizzano i presupposti per l'attivazione del procedimento disciplinare. Il legislatore, pertanto, deve intervenire per riportare la certezza del diritto in un ambito connotato da eccessiva e talora preoccupante indeterminatezza. Conclude rilevando che l'emananda disciplina non dovrà essere intesa come penalizzante nei confronti dei magistrati, bensì come strumento di tutela dell'ordine giudiziario e, al contempo, delle collettività. Si riserva, da ultimo, di approfondire, in sede di discussione degli emendamenti i tempi e le modalità del procedimento disciplinare.

Il senatore FASSONE ritiene di dissentire da chi si è dichiarato scettico sull'opportunità di approvare l'articolato in esame; al contrario

egli reputa essere l'approvazione un fatto non solo utile, ma anche necessario. Oltretutto, l'emananda legge risponde ad una precisa esigenza costituzionale, quale delineata dall'articolo 107: non solo, ma egli è altresì dell'avviso che l'attuale contesto normativo in materia esiga un intervento organico d'ampio respiro, quale in effetti è quello prospettato dal progetto governativo. Sottolinea che la responsabilità disciplinare è funzionale all'adempimento di un servizio delicato e reputa essere poco costruttivo, oltrechè poco proficuo, ingegnarsi a tipizzare la gamma, invero infinita, dei comportamenti riprovevoli da sanzionare in via disciplinare. Condivide pertanto la soluzione di tipizzare, non i comportamenti, bensì i doveri del magistrato; in altre parole concorda con la scelta di tenere distinto il codice etico da quello deontologico che, a differenza del primo, è suscettibile di una redazione scritta.

Invita poi i colleghi a riflettere con estrema cura sull'ipotizzata obbligatorietà dell'azione disciplinare in capo al procuratore generale della Cassazione. Esprime apprezzamento per il precipuo distinguo introdotto dal progetto governativo fra indagine preliminare (di cui all'articolo 12) e chiusura delle medesime (di cui all'articolo 15), ma auspica una rimediazione di tale distinzione sotto il profilo della tecnica legislativa. Rileva, con riferimento alla mutata composizione della responsabilità disciplinare che con un organo ristretto a sette componenti (non più nove, come nella vigente disciplina) scomparirebbe il principio, sempre rispettato, del rispetto del rapporto di due a uno fra componenti togati e componenti «laici».

Conclude - espresso un apprezzamento globale verso il progetto governativo - difendendo la scelta di rimettere alle Sezioni unite penali della Cassazione la competenza per l'esame dei ricorsi avverso le sentenze della sezione disciplinare e auspica, da ultimo, un'attenta riflessione, in tema di incarichi extragiudiziali, sulla nozione di «incarico».

Il presidente ZECCHINO rileva in primo luogo le forti implicazioni costituzionali che connotano l'articolato in esame, per cui sarà opportuno tener conto, nel corso dell'esame del provvedimento, di quanto emergerà dai lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, oggi insediata. Si sofferma, quindi, sull'articolo 3 (illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni) e, precisamente sulla previsione di cui al comma 1, lettera b): reputa infatti essere troppo ambigua la formulazione relativa alla frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale. Richiama poi all'attenzione dei colleghi la spinosa questione della titolarità dell'azione disciplinare che, per dettato costituzionale, è rimessa al Ministro Guardasigilli e che in forza di successiva legge ordinaria è stata attribuita pure al Procuratore generale della Cassazione. Preso spunto da qualche disfunzione, emersa anche all'interno del Consiglio superiore della magistratura, invita i colleghi a riflettere sulla opportunità di conservare la doppia titolarità, infatti questo contesto normativo potrebbe aver bilateralmente deresponsabilizzato entrambi i soggetti. Si dichiara favorevole ad individuare un unico centro di imputazione, che potrebbe essere individuato nel Ministro che, in quanto organo politico, è sottoponibile al vaglio del Parlamento attraverso i noti strumenti di sindacato ispettivo: ritiene infatti che andrebbe debitamente enfatizzato il ruolo istituzionale del Ministro. Con riferimento poi

all'articolo 13 del disegno di legge governativo (esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento) ritiene doveroso operare un raccordo con la vigente normativa (risalente al 1962) relativa all'ispettorato del Ministero. Dichiarò di concordare con il senatore Fassone, allorchè reputa non essere tipizzabili le fattispecie che realizzano l'illecito disciplinare da sottoporre a procedimento disciplinare. Conclude auspicando il varo di scelte legislative che creino le condizioni per una più agevole attivazione della iniziativa disciplinare.

Il senatore FOLLIERI, preso spunto dall'articolo 106, comma 3, della Costituzione, nota con soddisfazione che con l'emananda normativa si provvede a colmare, sia pure con mezzo secolo di ritardo, una grave lacuna. Dissente dall'affermazione del collega Gasperini - che aveva sostenuto l'inutilità della legge, giacchè si limiterebbe a delineare fattispecie riconducibili al reato dell'abuso d'ufficio - in ragione del fatto che bisogna operare per favorire la tipicità della magistratura, anche attraverso lo strumento del divieto di determinati incarichi extraufficio. Conclude affermando che il legislatore deve impegnarsi a valorizzare il ruolo della magistratura all'interno dell'ordinamento e concorda con le linee portanti del provvedimento; da ultimo, auspica l'introduzione del divieto a candidarsi alle elezioni politiche per magistrati ordinari in servizio, eccezion fatta per il caso di sopravvenute dimissioni.

Il senatore GRECO soggiunge che quest'ultima proposta è troppo penalizzante.

Il presidente ZECCHINO fa presente che è esaurito l'elenco degli iscritti a parlare.

Il senatore CIRAMI invita la presidenza a considerare con attenzione se sia opportuno chiudere in data odierna la discussione generale.

Il presidente ZECCHINO, non essendoci iscritti a parlare sulla responsabilità disciplinare, dichiara chiusa la discussione generale sulla prima parte del disegno di legge.

Replica il co-relatore SENESE, competente per gli articoli da 1 a 26, rilevando con soddisfazione il coagularsi di un ampio consenso sull'articolato in esame. In relazione all'intervento del senatore Gasperini - che ha imputato a certo lassismo del Consiglio superiore della magistratura l'esigenza per il legislatore di operare una tipizzazione della fattispecie - osserva che ampie parti del disegno di legge n. 1247 nascono proprio dal recepimento di ampia «giurisprudenza» di quell'organo. Con riferimento poi alla giusta osservazione del senatore Fassone - che ha evidenziato gli effetti scaturenti dalla ventilata nuova composizione della sezione disciplinare - egli non ravvisa elementi di preoccupazione: semmai invita i colleghi a riflettere se non sia opportuno ipotizzare una forma d'incompatibilità fra l'appartenenza alla sezione disciplinare e alla I Commissione referente del Consiglio superiore (che ha competenza sul cosiddetto «paradisciplinare») e se non sia del pari opportuno, ipotizzare per i componenti della sezione disciplinare l'astensione in sede

di *plenum* dal partecipare alle deliberazioni sul «paradisciplinare». Concorde con il co-relatore Antonino Caruso in ordine agli incarichi extra-giudiziari con specifico riferimento agli organi di giustizia sportiva: infatti, la partecipazione ad organi della giustizia sportiva con funzione di giudice unico o di componente di collegi giudicanti può acquistare un rilievo molto maggiore di quanto a prima vista non appaia.

Condivide l'osservazione di chi ha reputato non essere stata del tutto soddisfacente (ed in parte anche deresponsabilizzante) l'esperienza della co-titolarità in ordine alle iniziative disciplinari: lo reputa, comunque, un tema spinoso, meritevole della massima attenzione.

Ipotizza, infine, l'acquisizione presso il Consiglio superiore della magistratura di dati disaggregati relativi alla «giurisprudenza» della sezione disciplinare negli ultimi 5 anni, e precisamente il numero di sentenze di condanna e di proscioglimento e il tipo di sanzioni irrogate. Si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori CIRAMI, BUCCIERO, FASSONE e il presidente ZECCHINO. Al termine si conviene di portare a 15 il numero di anni oggetto di analisi, qualitativa e quantitativa, delle sentenze in materia disciplinare.

Sulla proposta conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

45ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DELL'INCIDENTE DI
CASALECCHIO
(A007 000, C04ª, 0036°)*

Il presidente GUALTIERI, dopo aver avvertito che convocherà nella prossima settimana il comitato referente sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate, fa presente di aver sottoposto al sottosegretario Brutti il problema del risarcimento per i danni subiti dalle vittime dell'incidente di Casalecchio.

Il sottosegretario BRUTTI, riguardo al problema del risarcimento delle vittime dell'incidente di Casalecchio, rileva che il Governo sta valutando l'ipotesi di presentare un disegno di legge volto a attribuire in capo all'Amministrazione della Difesa la responsabilità diretta e oggettiva per i sinistri derivanti da attività relative all'addestramento militare. E' stato peraltro già presentato un disegno di legge in tal senso dalla senatrice Bonfietti che il Governo considera una buona base di discussione. Il disegno di legge, oltre a prevedere la responsabilità diretta ed oggettiva dell'amministrazione della Difesa, stabilisce inoltre che, nei casi di colpa grave o dolo, l'amministrazione stessa possa rivalersi nei confronti dei conducenti dei velivoli.

Il sottosegretario Brutti prosegue rilevando che il Governo sta comunque valutando se il problema contingente delle vittime di Casalecchio si possa risolvere facendo ricorso alla legislazione vigente che peraltro prevede soltanto una elargizione come anticipazione del risarcimento che va comunque ottenuto in sede giurisdizionale.

SUGLI INCIDENTI CHE COINVOLGONO I VELIVOLI F-104
(A007 000, C04ª, 0037º)

Il Sottosegretario Brutti informa in proposito che il 28 gennaio scorso alle ore 14,28 un F-104, impegnato in esercitazioni, è precipitato in mare; il pilota Luca Capasso lanciatisi con il paracadute è rimasto il-leso. A meno di quattro ore dall'incidente, e precisamente alle 16,17, lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha emesso un comunicato stampa che veniva immediatamente ripreso dall'agenzia Ansa. Nel pomeriggio dello stesso 28 gennaio è stata nominata una commissione tecnico-amministrativa per indagare sulle cause dell'incidente che, da una prima analisi, sembra da addebitarsi ad una improvvisa perdita di spinta del motore del velivolo.

Il sottosegretario Brutti in conclusione rileva che l'andamento relativo agli incidenti di volo degli F-104 evidenzia una loro contrazione negli anni 1995 e 1996 e comunque essi sono sicuramente inferiori a quelli occorsi ai velivoli delle aeronautiche militari degli altri paesi delle NATO.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0038º)

Il senatore LORETO ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza era stato deciso di calendarizzare i disegni di legge relativi all'istituzione della guardia costiera, facendo precedere il loro esame da una serie di audizioni.

Il PRESIDENTE a questo proposito, ricorda che, prima della pausa natalizia, era già stata calendarizzata una audizione in relazione all'esame dei disegni di legge istitutivi della guardia costiera, rinviata a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. Nel frattempo sono stati nominati i nuovi vertici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sicchè sarebbe opportuno attendere che i nuovi Comandanti assumano le loro funzioni per chiamarli ad esprimere la loro opinione sui suddetti disegni di legge.

Il senatore LORETO sollecita comunque la calendarizzazione dei suddetti provvedimenti, avviando il programma delle audizioni che era stato fissato. Chiede inoltre che venga posto all'ordine del giorno un disegno di legge di sua iniziativa per disciplinare la materia degli alloggi militari.

Il presidente GUALTIERI fornisce assicurazioni al riguardo e rispondendo poi ad una richiesta del senatore Uccielli fa presente che il disegno di legge relativo al risarcimento delle vittime della cosiddetta banda della Uno bianca è assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore UCCHIELLI sollecita quindi la risposta a una sua interrogazione relativa agli esuberi della leva e dell'obiezione di coscienza.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al riguardo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE, su richiesta del sottosegretario Brutti e concorde la Commissione, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00462 del senatore Russo Spena.

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00051 del senatore Loreto. I «generi di conforto» costituiscono un completamento della normale alimentazione del personale militare in speciali condizioni di impiego (quali le attività di volo) o in determinate destinazioni di servizio che comportano un maggior dispendio di energie o il superamento di disagi particolarmente gravosi, al fine di assicurare un apporto calorico ed energetico adeguato alle maggiori esigenze di consumo. La legittimazione giuridica per l'attribuzione dei generi di conforto è contenuta nel DPR 11 settembre 1950, n. 807, che, all'art. 2 prevede che «con apposite tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono determinate le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio». Dette somministrazioni rientrano fra i trattamenti alimentari cui fa riferimento la legge 22 dicembre 1989, n. 419, che all'articolo 1 rinvia alla determinazione annuale, in sede di legge di bilancio, del trattamento alimentare. I «generi di conforto», sono pertanto riportati - tra gli altri trattamenti alimentari - in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e il relativo controvalore è stabilito con decreto del Ministero della difesa a seguito di valutazione da parte di apposita «Commissione viveri» interforze.

Per l'esercizio finanziario 1996 - prosegue il sottosegretario Brutti - i trattamenti in parola sono stati fissati con legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio dello Stato, all'articolo 13 (comma 13, elenco 3, annesso allo stato di previsione del Ministero della Difesa.).

Analogamente per il 1997 essi sono stati fissati con la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio dello Stato, all'articolo 13 (comma 13, elenco 3, annesso allo stato di previsione del Ministero della Difesa.).

Le norme esecutive riguardanti la materia sono contenute in apposita pubblicazione interforze sul servizio vettovagliamento delle FF.AA. (COM-G-001), che disciplina la distribuzione dei «generi di conforto». La pubblicazione dal dicembre scorso è all'esame di un apposito gruppo di lavoro incaricato di revisionarla in senso riduttivo.

Per quanto riguarda l'erogazione delle suddette provvidenze il sottosegretario Brutti chiarisce che il personale dell'Aeronautica Militare che svolge attività di volo o comunque correlate al volo e che usufruisce dei generi di conforto appartiene alle seguenti categorie: 1789 piloti, osservatori ed operatori di sistema di velivoli militari; 1199 specialisti componenti di equipaggi fissi di volo; 40 componenti di equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio; 160 allievi piloti e allievi operatori di

sistema; 46 paracadutisti e 2814 controllori ed assistenti controllori del traffico aereo e della difesa aerea, per i quali i generi sono distribuiti in ragione del servizio prestato.

I generi di conforto vengono distribuiti direttamente agli interessati con cadenza mensile da parte dei magazzini viveri della Forza armata. Fanno eccezione i generi di conforto dei velivoli a lungo raggio, che vengono distribuiti a bordo, semprechè il volo abbia una durata superiore alle 3 ore notturne e 4 diurne.

L'onere complessivo annualmente sostenuto dall'Aeronautica Militare per la corresponsione del generi di conforto di cui sopra ammonta a lire 3.545.340.000. Per quanto riguarda il personale della Marina Militare, le categorie dei beneficiari delle provvidenze sono le seguenti: 380 piloti in effettiva attività di volo, osservatori in servizio aero-navigante e operatori di sistema impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento; 715 militari specialisti componenti equipaggi di volo; 2500 militari componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio; 309 piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere di continuità presso reparti di volo e 95 militari allievi piloti, piloti di aeroplani, allievi piloti di elicottero, allievi operatori di sistema.

L'erogazione dei generi di conforto nei confronti del sopraindicato personale avviene normalmente con frequenza giornaliera. Fanno eccezione i generi di conforto del velivoli a lungo raggio che vengono distribuiti durante ciascuna missione, mentre per l'ultima delle categorie suddette i generi sono distribuiti durante la partecipazione ai corsi. L'onere annualmente sostenuto dalla Marina Militare per la distribuzione delle provvidenze in parola ammonta a circa 992 milioni di lire. Per quanto attiene all'Esercito le provvidenze in parola sono distribuite alle seguenti categorie di personale: 757 piloti di aereo o elicottero; 1376 specialisti componenti equipaggi di volo e 58 frequentatori di corso di addestramento.

La corresponsione in natura del beneficio in argomento avviene con frequenza giornaliera per le categorie che svolgono attività continuativa, potendo far capo direttamente alla mensa del reparto, più diradata per le rimanenti categorie (la frequenza, comunque, non supera i trenta giorni). L'onere complessivo a carico dell'Esercito riferito al sopracitato personale ammonta a lire 983.174.808.

Il sottosegretario Brutti fa presente infine che anche al personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in attività di volo e di supporto al volo vengono corrisposti i «generi di conforto» in questione: 196 piloti di elicottero, 323 specialisti componenti di equipaggi di volo e 6 allievi piloti di elicottero. La distribuzione dei generi di conforto nei confronti del citato personale dell'Arma avviene con frequenza giornaliera, con una spesa complessiva annua di 333 milioni di lire.

Il senatore LORETO si dichiara soddisfatto per la dettagliata risposta del sottosegretario che rappresenta un apprezzabile inversione di tendenza rispetto alle risposte alquanto evasive che egli ottenne sul medesimo tema nelle precedenti legislature. L'attribuzione di generi di conforto è comunque un anacronismo che andrebbe eliminato essendo mutate in modo radicale le condizioni di vita della popolazione e quindi

anche del personale militare. Esprime comunque perplessità sui dati forniti dal sottosegretario relativi alla frequenza con la quale vengono distribuiti i generi di conforto; infatti la cadenza mensile toglie - a suo avviso - qualunque giustificazione a questo tipo di completamento dell'alimentazione del personale militare.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

(1456) MANZI ed altri. - *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*

(1616) SALVI ed altri. - *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*

(Esame congiunto e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1456; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1616)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione assumerà quale testo base della discussione il disegno di legge n. 1456.

Il relatore DE GUIDI rileva che i disegni di legge in titolo, di analogo contenuto, consentono l'estensione ai patrioti dei benefici riconosciuti dalla legislazione vigente ai partigiani combattenti. Si tratta di proposte già presentate nella IX, nella X e nella XI legislatura, nella quale fu approvato un testo dal Senato della Repubblica che non fu discusso dall'altro ramo del Parlamento a causa della fine della legislatura.

Il relatore rileva che il decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945, sancì la doppia qualifica di partigiano combattente e di patriota. Questi ultimi sono coloro che con opera silenziosa svolgevano compiti di organizzazione, di informazione e di vettovagliamento. La doppia qualifica ha costituito una vera discriminazione tra uomini che hanno partecipato alla stessa battaglia e, pur se ai patrioti venne assegnato il premio di solidarietà all'atto della smobilitazione, essi furono esclusi da ogni beneficio combattentistico.

Con i disegni di legge in titolo i patrioti potranno riscattare a fini pensionistici l'attività combattentistica e inoltre potranno ottenere, in aggiunta alla pensione, un assegno mensile pari a trentamila lire di cui già beneficiano i partigiani combattenti. Si tratta quindi di un atto di giustizia che rappresenta parziale cancellazione di una evidente stortura giuridica.

Il relatore infine fa presente che gli oneri previsti per l'attuazione della legge sono pari a 10 miliardi annui.

Il senatore PELLICINI, intervenendo in sede di discussione generale, si dichiara favorevole ai provvedimenti in discussione poichè è giusto eliminare inopportune distinzioni che sino ad oggi la normativa ha imposto a danno di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione non come partigiani combattenti ma come patrioti. Secondo la sua parte politica però è giunto il momento di lanciare un segnale di pacificazione anche nei riguardi di coloro che al momento drammatico della

scelta, con motivazioni assai spesso nobili, scelsero il campo avverso ai partigiani resistenti. Non si tratta di pretendere parificazioni ed appiattimenti di diversità che non possono essere cancellate, ma di riconoscere anche a quanti hanno militato nella parte sconfitta il ruolo e la dignità di combattenti.

A tale proposito il senatore Pellicini preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno da discutere poi in Aula.

Il senatore PALOMBO, nell'associarsi alle considerazioni del collega Pellicini, ritiene necessario superare, anche attraverso gesti concreti, una fase storicamente conclusa, non dimenticando il sacrificio di quanti militarono dall'altra parte. È giunto il momento – conclude il senatore Palombo – di lanciare un segnale per significare che si è definitivamente conclusa la stagione dell'odio e che la collettività nazionale può riprendere un comune cammino nella pacificazione e nella comprensione.

Il senatore MANCA, a sua volta, si associa alle parole dei senatori Palombo e Pellicini ricordando che già autorevoli rappresentanti delle istituzioni parlamentari hanno voluto inviare un messaggio di comprensione e di civiltà nei confronti di coloro che fecero la scelta diversa ed opposta alla lotta partigiana.

Il senatore ROBOL dichiara di non condividere affatto le valutazioni sin qui manifestate, non solo perchè non concorda con il revisionismo storico di recente fatto proprio dal Presidente della Camera, ma soprattutto perchè se si è disposti ovviamente a perdonare, è invece anti-storica e dannosa per la stessa dialettica politica la decisione di dimenticare.

Il senatore MANFREDI, nell'esprimere il proprio consenso ai provvedimenti in titolo, desidera peraltro richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di verificare puntualmente se a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo alla guerra 1940-45 sono stati riconosciuti benefici in maniera adeguata e equa.

Il senatore Manfredi esprime infine rammarico per la circostanza che il disegno di legge da lui presentato, recante riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale, non sia ancora stato posto all'ordine del giorno.

Il presidente GUALTIERI, anche in riferimento al rilievo appena formulato dal senatore Manfredi, fa osservare che l'aver posto prima all'ordine del giorno i provvedimenti oggi in discussione non costituisce certo una forzatura, atteso che essi riproducono disegni di legge risalenti a legislature precedenti che hanno anche ricevuto l'approvazione in prima lettura da parte del Senato. Per quanto riguarda le iniziative legislative concernenti i combattenti della Repubblica sociale italiana, il presidente Gualtieri ricorda che è stata già presentato un apposito disegno di legge da parte dell'onorevole Rivera. Per quanto concerne invece l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Pellicini, il Presidente invita i presentatori a concertarne con le altre forze politiche una formulazione in Aula che sia suscettibile di largo consenso.

Il relatore DE GUIDI si associa all'invito formulato dal presidente Gualtieri.

Il sottosegretario BRUTTI esprime l'assenso del Governo sui provvedimenti in titolo.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge 1456.

Il senatore DE GUIDI presenta l'emendamento 1.1, che intende recepire i rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato.

È poi approvato, con dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PELLICINI, l'articolo 1 nel testo emendato.

Il senatore DE GUIDI presenta quindi l'emendamento 2.1 sostitutivo dell'articolo 2, recante la copertura finanziaria. Tale emendamento riproduce l'articolo 2 del disegno di legge n. 1616, con le modifiche che recepiscono puntualmente le condizioni poste dalla Commissione Bilancio per l'espressione di un parere di nulla osta. Con tale proposta emendativa viene quindi superato il parere contrario espresso dalla medesima Commissione sul disegno di legge n. 1456.

L'emendamento 2.1 posto ai voti è approvato.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore LORETO il quale nel prendere atto con soddisfazione dell'atteggiamento favorevole espresso da parte dei senatori del centro-destra, desidera rispondere alle argomentazioni del senatore Pellicini, giudicandole certamente assai significative e meritevoli di ulteriori seri approfondimenti. Occorre tuttavia chiarire che non possono essere d'un tratto cancellate differenze e distinzioni che sono state sancite prima che dalla volontà degli uomini dalla storia stessa.

Annuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore PALOMBO annuncia il voto favorevole del Gruppo di AN auspicando che possa essere positivamente valutato l'ordine del giorno che sarà presentato in Assemblea.

Il senatore MANCA si associa a quanto dichiarato dal senatore Palombo.

Il senatore MANZI, nell'esprimere il proprio compiacimento per il consenso manifestato al suo disegno di legge, da partigiano e da esponente dell'ANPI afferma che non intende certo eludere una discussione sulle scelte drammatiche che compirono i giovani italiani nel '43. Ricordato che fu l'allora ministro della giustizia Togliatti ad affrontare già nel '46 il problema, con la decisione di concedere l'amnistia ai militanti della Repubblica sociale italiana, il senatore Manzi si dichiara pronto ad affrontare il tema della pacificazione nazionale, tenendo tuttavia fermo

che non possono essere posti sullo stesso piano coloro che scelsero la resistenza armata e quelli che invece andarono a combattere al fianco dei tedeschi.

Il senatore Manzi si sofferma poi sull'attività e sui meriti dei patrioti i quali, pur non militando in prima linea con i partigiani combattenti, costituirono indispensabile e prezioso tessuto connettivo dell'esercito partigiano e che con gravi sacrifici e assai spesso a rischio della vita consentirono a quello di essere efficiente e temibile.

Annuncia infine il voto favorevole al provvedimento in titolo.

Il senatore PALOMBO riprende brevemente la parola per dare atto al collega Manzi, autentico partigiano combattente, della serenità e della sensibilità da lui dimostrate nei riguardi di un problema che non è solo di valutazione storica, ma che riguarda anche il sacrificio e le scelte di italiani che più di cinquant'anni fa si trovarono a combattere contro i propri connazionali.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1456, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 1616. Autorizza, altresì, il relatore, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1456**Art. 1.**

Al comma 1 sostituire le parole «tutti i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi» con le seguenti «i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2,».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

46ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il Ministro delle finanze Visco.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2064) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore IULIANO, il quale osserva che il provvedimento in esame è finalizzato ad un completo utilizzo delle risorse comunitarie a disposizione del nostro Paese. In particolare, si tratta di utilizzare pienamente i finanziamenti preordinati all'attuazione di programmi relativi all'obiettivo 1 di cui ai regolamenti comunitari per il periodo 1989-1993, in relazione ai quali la data del 31 dicembre 1996 costituisce il termine improrogabile per l'erogazione dei pagamenti. Il provvedimento mira pertanto ad accelerare le procedure per l'utilizzo di tali risorse, spesso caratterizzate da vincoli e ritardi che finiscono per precludere l'acquisizione dei finanziamenti. Il meccanismo individuato nel provvedimento consiste nell'utilizzazione delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, che verrà successivamente reintegrato a seguito del riconoscimento dei saldi da parte della commissione europea. Tale reintegro è reso possibile, essendo previsto che la concessione delle anticipazioni sia subordinata al previo rilascio di garanzia fidejussoria da parte dei soggetti privati beneficiari. Il relatore osserva quindi che un emendamento approvato dalla Camera dei deputati ha precisato che la garanzia deve essere rilasciata da istituti di credito, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari e che il relativo onere è a carico dei beneficiari privati. La Camera dei deputati ha inserito altresì una disposizione (articolo 1-bis) in mate-

ria di snellimento dei procedimenti relativi ai finanziamenti europei, prevedendo la delegificazione della disciplina delle procedure e dei termini relativi all'utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione Europea, nonché delle modalità di riprogrammazione degli interventi non realizzati. Dopo aver rilevato che le finalità del provvedimento appaiono pienamente condivisibili, il relatore conclude sottolineando che esso non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di Martedì 11 febbraio, in modo da concludere l'esame del provvedimento entro la stessa giornata di Martedì.

Concorda la Commissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0002º)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivare l'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale proposta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del ministro delle finanze Visco
(R046 001, C05ª, 0003º)

Il presidente COVIELLO, dopo aver ringraziato il ministro Visco per la sua disponibilità, ricorda che l'audizione riguarda la materia delle agevolazioni alle attività economiche, con particolare riferimento all'idoneità della legislazione in essere a corrispondere agli obiettivi della fase di rilancio dell'economia produttiva e dell'occupazione, in particolare nelle aree depresse. Con riguardo alle competenze del Ministro delle finanze, la Commissione auspica una definitiva analisi di efficacia e di costo ex-post della cosiddetta legge Tremonti sulla detassazione degli investimenti, in relazione al dibattito sempre aperto su una possibile proroga. È auspicabile altresì una prima simulazione operativa degli incentivi fiscali disciplinati per i contratti d'area, sulle loro modalità di gestione e sull'applicabilità cumulata con altre agevolazioni, come quelle previste dalla legge n.488 del 1992.

Ha quindi la parola il ministro VISCO, il quale ricorda che le norme contenute nella cosiddetta legge Tremonti prevedevano l'esclusione dal

reddito d'impresa, per l'esercizio in corso al 12 giugno 1994 e per quello successivo, di un ammontare pari alla metà dell'eccedenza degli investimenti effettuati in ciascuno dei due esercizi interessati rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque esercizi precedenti. Queste misure hanno indubbiamente avuto l'effetto di abbassare il carico d'imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente. Una valutazione precisa del risparmio d'imposta effettivamente voluto sarà possibile tuttavia solo quando saranno disponibili le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità interessate. Nei prossimi mesi saranno disponibili i dati relativi all'anno d'imposta 1994, mentre quelli relativi all'anno d'imposta 1995 saranno disponibili l'anno prossimo.

Allo stato attuale, è possibile effettuare una stima di massima degli effetti dell'agevolazione utilizzando i dati macroeconomici di contabilità nazionale. In particolare, nel 1995, anno in cui il provvedimento ha spiegato appieno la sua efficacia, è possibile valutare in circa 20.000 miliardi di lire l'eccedenza degli investimenti rispetto alla media del quinquennio 1989-1993 e quindi in circa 10.000 miliardi l'effetto sui redditi d'impresa imponibili. Tenuto conto delle aliquote medie d'imposizione, nonché della capienza negli imponibili, si perviene a una stima di minore imposta dell'ordine dei tremila miliardi. Occorre peraltro sottolineare che tale stima, basandosi su dati aggregati, costituisce necessariamente una sottostima, non tenendo conto della dispersione tra le imprese. Alcune simulazioni su dati campionari evidenziano infatti che, tenendo conto della dispersione, gli effetti delle agevolazioni potrebbero risultare fino a quattro volte superiori alla stima aggregata.

Anche ignorando gli effetti della dispersione, si è comunque in presenza di una notevole perdita di gettito e, seguendo la stessa metodologia, la stima degli effetti della reiterazione delle agevolazioni in questione, più volte richiesta in sede parlamentare, comporterebbe minori imposte per oltre 6.000 e 8.500 miliardi, rispettivamente per gli anni di imposta 1997 e 1998.

Il Ministro sottolinea quindi che l'effettiva portata agevolativa del provvedimento è stata molto superiore a quanto sopra indicato, se si tiene conto dei possibili comportamenti elusivi e dei conseguenti effetti distorsivi. La formulazione della norma lasciava infatti ampi margini a manovre elusive ed è probabile che molti imprenditori siano stati indotti a modificare i propri ordinari comportamenti per usufruire delle agevolazioni previste. Appare quindi probabile che la concessione dei benefici non abbia rappresentato una variabile dipendente dal volume dei nuovi investimenti effettivamente realizzati quanto una variabile dipendente dall'abilità dei soggetti, anche se privi dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione. Soltanto con la legge n.549 del 1995 è stata introdotta una disposizione tendente a disconoscere ex-post l'originaria agevolazione quando il contribuente non garantiva una permanenza temporale minima nell'impresa dei beni sovvenzionati. Altre fattispecie elusive sono rimaste tuttavia senza alcun rimedio.

Il Ministro fa presente quindi che la legge Tremonti non contiene alcun divieto di cumulo con altre agevolazioni, nemmeno con quelle relative agli investimenti innovativi, con ciò contraddicendo un principio che ha sempre governato la concessione di sgravi fiscali per finalità di

politica economica. Va sottolineato poi che provvedimenti di questa natura, per il loro stesso impianto logico, possono avere senso solo se limitati nel tempo, cioè se indirizzati a favorire una ripresa del ciclo anticipando decisioni di investimento che altrimenti sarebbero state differite. Il provvedimento è invece entrato in vigore in un momento in cui un ciclo favorevole degli investimenti era già iniziato, per cui si può argomentare che l'agevolazione, più che stimolare investimenti aggiuntivi, ha in effetti abbassato il carico impositivo per quelle imprese che già avevano deciso di investire. Inoltre, proprio la natura estemporanea del provvedimento determina una sorta di iniquità tra i potenziali destinatari della norma e incoraggia le richieste di reiterazione, perchè chi non era in condizione di usufruirne chiede di avere aperta la possibilità di accesso. In ogni caso, un provvedimento di natura squisitamente congiunturale mal si adatta a divenire un elemento permanente del sistema tributario.

L'agevolazione ha poi accentuato notevolmente le distorsioni insite nel nostro sistema tributario, accrescendo la convenienza a finanziare gli investimenti con debito anzichè con capitale proprio. In proposito, sottolinea che l'impianto delle riforme fiscali disegnate dalle deleghe contenute nel collegato alla manovra finanziaria per il 1997 esclude tali controindicazioni, offrendo al sistema delle imprese sostegni di portata più consistente, più trasparenti e soprattutto permanenti e crescenti nel tempo. Innanzitutto, l'abolizione dell'ILOR e della patrimoniale sulle imprese, collegata all'introduzione dell'IREP, abbasserà l'aliquota legale di tassazione e ridurrà fortemente il vantaggio fiscale a favore dell'indebitamento. Inoltre, verrà introdotta la *dual income tax*, che agevola la raccolta di nuovo capitale proprio e l'accantonamento degli utili, rispondendo alla riconosciuta esigenza di favorire la capitalizzazione e la patrimonializzazione delle nostre imprese, troppo spesso esposte a rischi di fragilità per eccessivo indebitamento e carenza di capitale proprio. Sarà infine fortemente alleggerito il costo della gestione contabile.

In conclusione, il Ministro esclude l'opportunità di qualsiasi ipotesi di reiterazione di agevolazioni del genere introdotto dalla legge Tremonti, in quanto le sue ricadute sul sistema produttivo non sono state positive e le sue conseguenze sui conti pubblici sono state decisamente negative. Il Governo ha già individuato le linee direttrici per la costruzione di un sistema tributario più equo e tollerabile per le imprese e tali esigenze troveranno veste giuridica nei decreti delegati ai quali il Ministero delle finanze sta lavorando.

Il Ministro si sofferma quindi sulle proposte di istituire in Italia incentivazioni capaci di promuovere nuovi insediamenti di sviluppo produttivo in particolari aree, alla luce dell'esperienza positiva già maturata in altri paesi europei. In particolare, in Irlanda la legislazione ha introdotto forti abbattimenti di imposta sul reddito e sugli utili di impresa nelle aree di Shannon e di Dublino. Nelle stesse aree sono previsti, inoltre, contributi a fondo perduto, contributi per la formazione del personale, garanzie sui prestiti, agevolazioni per i servizi di consulenza. I risultati di questa formula risultano già oggi particolarmente apprezzabili sia in termini di incremento occupazionale, sia per lo sviluppo produttivo. L'anno scorso, anche la Francia ha introdotto i benefici di una serie di forti agevolazioni in una particolare area, costituita dall'intero territo-

rio della Corsica: l'esonero per cinque anni dalla *taxe professionnelle*, l'esenzione dai contributi sociali per i primi trenta dipendenti nelle imprese già insediate e per tutto il personale nelle imprese di nuovo insediamento, l'esenzione totale dalle imposte sugli utili fino a 400 mila franchi. Sulla base di tali esperienze, il Governo ha deciso di sperimentare questa strada anche in Italia, utilizzando lo strumento del contratto d'area in alcune zone appartenenti agli obiettivi 1, 2 e 5b, che beneficeranno, previa negoziazione con l'Unione europea di super agevolazioni fiscali, come avviene oggi nelle aree irlandesi e francesi sopra indicate. Va però sottolineato che tali agevolazioni dovranno essere necessariamente limitate nel tempo e dovranno essere accompagnate dalla creazione di infrastrutture pubbliche efficienti, tali da rendere appetibili i nuovi insediamenti. Ciò allo scopo di impedire che lo Stato investa cospicue risorse nella creazione di zone agevolate che a fine legislazione speciale non risulteranno più di alcuna convenienza. Gli aiuti alla localizzazione (che prevederanno crediti d'imposta, defiscalizzazione delle plusvalenze immobiliari reinvestite, contributi di vario genere, garanzie sui prestiti, mutui agevolati, servizi di consulenza) dovranno necessariamente essere decisi caso per caso attraverso una negoziazione con il potenziale investitore, al fine di consentire una valutazione rigorosa dell'iniziativa su cui si richiedono le agevolazioni ed evitare qualunque tipo di frode. La realizzazione di tali obiettivi richiederà, in ogni caso, una trattativa in sede europea. Solo sulla base degli accordi raggiunti in tale sede sarà quindi possibile definire il regime da attribuire alle aree per le quali si prevedono le agevolazioni, ad esempio con riferimento alla cumulabilità di queste con ulteriori agevolazioni. Già fin da ora si può però affermare che le aree interessate, e conseguentemente l'intera economia nazionale, potranno trarre da queste iniziative importanti benefici sia sul terreno occupazionale che sul fronte dell'incremento produttivo.

Il Ministro conclude il suo intervento ribadendo che, nonostante l'importanza e l'efficacia degli incentivi fiscali, questi non possono conseguire gli effetti desiderati in termini produttivi ed occupazionali se si trascura di adottare i necessari ulteriori interventi, in particolare per quanto concerne la creazione di un efficiente rete infrastrutturale.

Il presidente COVIELLO, in considerazione dell'opportunità di aprire un dibattito sulle dichiarazioni rese dal Ministro, rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

49ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,45.**Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Pinza.**IN SEDE REFERENTE***(1451) Norme in materia di circolazione monetaria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre 1996.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati e avverte altresì che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore COLLINO aggiunge la firma e rinunzia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Con il parere contrario del relatore MONTAGNA e del sottosegretario PINZA, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il senatore COLLINO aggiunge la firma e rinunzia ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore MONTAGNA ed il sottosegretario PINZA esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Il Presidente ANGIUS dichiara quindi inammissibile, per mancanza di contenuto normativo, l'emendamento 2.1.

Con il parere contrario del relatore MONTAGNA e del sottosegretario PINZA, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.2, precedentemente fatto proprio dal senatore COLLINO.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore COLLINO fa propri e rinunzia ad illustrare tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il relatore MONTAGNA ed il sottosegretario PINZA esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Posti congiuntamente ai voti, vengono successivamente respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, di analogo contenuto; allo stesso modo vengono respinti gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, di analogo contenuto e 2.0.5 e 2.0.6, anch'essi di analogo contenuto.

Il senatore COLLINO aggiunge la firma e rinunzia ad illustrare gli emendamenti 3.1 e 3.2 che, posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore MONTAGNA e del sottosegretario PINZA, vengono respinti.

Dopo che il senatore COLLINO ha aggiunto la firma e ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il senatore PASTORE aggiunge la firma e illustra l'emendamento 4.3, sottolineando l'opportunità di prevedere una misura più ampia per l'arrotondamento degli importi, relativamente alle riscossioni e ai pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato.

Il relatore MONTAGNA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il sottosegretario PINZA sottolinea la relativa ininfluenza di una modifica della misura dell'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Si passa successivamente agli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

Il senatore COLLINO fa propri e rinuncia ad illustrare tali emendamenti.

Su tali emendamenti aggiuntivi esprimono parere contrario il relatore MONTAGNA ed il sottosegretario PINZA.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Dopo che il senatore COLLINO ha fatto propri e ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2 il relatore MONTAGNA ed il sottosegretario PINZA esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 5.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5, sottolineando che esso è finalizzato a porre all'attenzione del Governo la anomalia della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Istituto di emissione, costituita ad ogni legislatura, ai sensi del Regio decreto n. 204 del 1910. La anomalia di tale organismo discende non solo dal carattere ibrido dei componenti - di estrazione parlamentare e di estrazione amministrativa - ma anche dal fatto che le funzioni di vigilanza possono essere attivate esclusivamente dal Ministro del tesoro. Tra l'altro, egli rileva che la Commissione è stata convocata per l'ultima volta nel 1976. Chiede pertanto al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo su tale organismo, giudicando opportuna l'eventuale soppressione della stessa.

I senatori COLLINO e PASTORE aggiungono la firma all'emendamento testè illustrato, mentre il senatore BOSELLO, aggiungendo anch'egli la propria firma a tale emendamento, rileva che ormai in Parlamento è più facile legiferare che abrogare norme.

Il relatore MONTAGNA, pur condividendo le considerazioni svolte dal senatore D'ALÌ sulla anomalia della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Istituto di emissione, invita il presentatore a ritirare tale emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Concorda con l'invito del relatore anche il Sottosegretario PINZA.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 5.0.1, sollecitando peraltro le forze politiche di maggioranza ad impegnarsi affinché sia accolto l'ordine del giorno in Assemblea.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ, nell'annunciare l'astensione dei senatori della Forza Italia, rileva come l'ormai imminente entrata in vigore del sistema della

moneta unica avrebbe dovuto consigliare al Governo una maggiore cautela nell'introdurre novità nel taglio delle monete.

Il senatore BOSELLO annuncia il voto di astensione dei senatori di Alleanza Nazionale, dopo aver dichiarato di non condividere l'ottimismo del senatore D'ALÌ sull'imminenza dell'entrata in vigore della moneta unica e dopo aver sottolineato il rischio che, come descritto da un famoso principio, la moneta cattiva scaccia sempre la moneta buona.

Il senatore ROSSI preannuncia il voto contrario della Lega per l'indipendenza della Padania sul disegno di legge.

Il senatore PASQUINI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Sinistra democratica, sollecitando peraltro il Governo a fornire informazioni circa le implicazioni, finanziarie e non, dell'introduzione della moneta unica europea.

Interviene quindi il sottosegretario PINZA il quale rileva che per gli anni 1999-2001 è prevista la compresenza delle monete nazionali e dell'Euro, e che comunque le autorità competenti hanno già compiuto le scelte relative al conio e al taglio della moneta europea.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al relatore MONTAGNA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C06ª, 0008°)

Il Presidente ANGIUS avverte che l'ordine del giorno delle sedute di domani è integrato con l'esame della proposta di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di adesione dell'Italia alla moneta unica europea.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1451**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 ROSSI, COLLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzato a» con l'altra: «può».

1.2 ROSSI, COLLINO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.3 ROSSI, COLLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro del tesoro propone, con disegno di legge, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1».

1.4 ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 20 aprile 1978, n. 154)

1. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono abrogati».

1.0.1 ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 20 aprile 1978, n. 154)

1. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le commesse di cui al comma precedente non possono essere assegnate agli stabilimenti posseduti da società in cui i componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci abbiano contemporaneamente incarichi di qualsiasi genere presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato oppure mandati parlamentari”;

b) al terzo comma, le parole: “non è richiesta” sono sostituite con le seguenti: “è obbligatoria”;

c) al terzo comma, dopo le parole: “contratto formale”, sono aggiunte le seguenti: “da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti”;

d) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: “nè è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.”.

2. All'articolo 9, al primo comma, dopo le parole: “saranno regolate da apposite convenzioni” sono aggiunte le seguenti: “che devono essere sottoposte al controllo del Provveditorato generale dello Stato, della Ragioneria generale e della Corte dei conti”».

1.0.2

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 20 aprile 1978, n. 154)

1. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le commesse di cui al comma precedente non possono essere assegnate agli stabilimenti posseduti da società in cui i componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci abbiano contemporaneamente incarichi di qualsiasi genere presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato oppure mandati parlamentari”;

b) al terzo comma, le parole: “non è richiesta” sono sostituite con le seguenti: “è obbligatoria”;

c) al terzo comma, dopo le parole: “contratto formale”, sono aggiunte le seguenti: “da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti”;

d) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: “nè è dovuto il pagamento dell’imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.”».

1.0.3

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 20 aprile 1978, n. 154)

1. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le commesse di cui al comma precedente non possono essere assegnate agli stabilimenti posseduti da società in cui i componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci abbiano contemporaneamente incarichi di qualsiasi genere presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato”».

1.0.4

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 20 aprile 1978, n. 154)

1. Alla legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 7, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le commesse di cui al comma precedente non possono essere assegnate agli stabilimenti posseduti da società in cui i componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci abbiano contemporaneamente incarichi di qualsiasi genere presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato oppure mandati parlamentari”».

1.0.5

ROSSI, COLLINO

Art. 2.

Sostituire le parole: «Banca d'Italia» con le altre: «Istituto d'emissione».

2.1

ROSSI, COLLINO

Sostituire le parole: «può autorizzare» con l'altra: «autorizza».

2.2

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare l'Istituto nazionale d'emissione ad emettere banconote nel taglio da lire un milione».

2.0.1

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire un milione».

2.0.2

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire duecentomila».

2.0.3

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare l'Istituto nazionale d'emissione ad emettere banconote nel taglio da lire duecentomila».

2.0.4

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare l'Istituto nazionale d'emissione ad emettere banconote nel taglio da lire ventimila».

2.0.5

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire ventimila».

2.0.6

ROSSI, COLLINO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

3.1

ROSSI, COLLINO

Sopprimere il comma 2.

3.2

ROSSI, COLLINO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

ROSSI, COLLINO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «dieci» con «cento» e «cinque» con «cinquanta».

4.2

ROSSI, COLLINO

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «dieci» con «cinquanta» e «cinque» con «venticinque».

4.3

ROSSI, PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni delle province autonome di Bolzano e Trento è autorizzato l'uso della valuta scellino austriaco facendo riferimento alla quotazione del giorno precedente».

4.4

ROSSI, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni della Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzato l'uso della valuta franco francese facendo riferimento alla quotazione del giorno precedente».

4.5

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I pagamenti e le riscossioni da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, nonché da altre pubbliche amministrazioni, escluse quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici territoriali, devono essere effettuati nei termini e nelle forme prescritte dalle direttive dell'Unione europea».

4.0.1

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici territoriali, nonché da altre pubbliche amministrazioni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire mille per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinquecento. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici territoriali possono stabilire con proprie leggi o regolamenti gli arrotondamenti».

4.0.2

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini delle riscossioni da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici territoriali, nonché da altre pubbliche amministrazioni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire cento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinquanta. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici territoriali possono stabilire con proprie leggi o regolamenti gli arrotondamenti».

4.0.3

ROSSI, COLLINO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

ROSSI, COLLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette convenzioni devono essere sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

5.2

ROSSI, COLLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il Ministro del tesoro potrà esercitare le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 5 della presente legge dopo aver sentito la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Istituto di emissione.

Altresì al parere della stessa Commissione sono sottoposti i decreti attuativi relativi alle previsioni degli articoli 3 e 4».

5.0.1

D'ALÌ, COLLINO, PASTORE, BOSELLO

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

65ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio Veltroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE REFERENTE***(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»****(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia****(1970) JACCHIA ed altri: Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposte di assorbimento per i disegni di legge nn. 1218 e 1970)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dà preliminarmente lettura di una lettera trasmessa dal senatore Jacchia nel quale egli comunica con rammarico alla Commissione di non poter essere presente ai lavori di questa settimana. Il Presidente dà altresì lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sugli emendamenti trasmessi. Informa altresì che la Commissione bilancio non ha invece finora espresso il proprio parere. Tuttavia, stante la calendarizzazione dei provvedimenti in titolo in Assemblea per la settimana prossima, la Commissione può procedere senz'altro alla conclusione del loro esame.

Si procede pertanto all'esame dell'articolato predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 1276, già accolto dalla Commissione come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 gennaio scorso, e degli emendamenti ad esso presentati.

Al fine di evitarne la decadenza, il senatore MARRI dichiara di fare propri (e di dare conseguentemente per illustrati) gli emendamenti presentati dal senatore Jacchia.

Per analoghi motivi, il senatore BRIENZA dichiara di fare propri gli emendamenti presentati dal senatore Pera e li dà a sua volta per illustrati.

In sede di articolo 1, il senatore MARRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1.

Su tale emendamento il RELATORE esprime parere contrario, giudicandolo completamente in contrasto con l'impostazione del testo da lui presentato.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, l'emendamento 1.1 è infine posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie invece l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, ritenendo essenziale mantenere il riferimento all'interesse nazionale rivestito dalla Biennale in considerazione della centralità di detto ente nella cultura tanto nazionale quanto internazionale.

Il ministro VELTRONI si associa al parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, l'emendamento 2.1 (identico al 2.2) è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie invece l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 che non appare sostanzialmente innovativo rispetto al testo da lui presentato.

In considerazione del parere espresso dal relatore, il senatore MARRI ritira l'emendamento 3.1.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie quindi l'articolo 3 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 4.6, volto ad allungare il tempo massimo per l'approvazione dello statuto prima che l'ente venga commissariato.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, ad eccezione del 4.6. In particolare, non ritiene opportuno attribuire al consiglio di amministrazione l'approvazione dello statuto, nè sopprimere la consultazione con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda la definizione del rapporto di lavoro.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.6 e contrario su tutti gli altri.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BRIENZA e MARRI, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.2 e 4.1.

Sull'emendamento 4.3, dichiarano la propria astensione la senatrice BUCCIARELLI e i senatori BRIENZA e MARRI.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, il suddetto emendamento 4.3, nonché (previa dichiarazione di astensione dei senatori Brienza e Marri, l'emendamento 4.4 (identico al 4.5).

Risultano invece accolti, con separate votazioni, l'emendamento 4.6, nonché l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore, come emendato.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore MARRI illustra gli emendamenti 5.2 (volto ad introdurre tra i soci partecipanti alla Società di cultura anche la Confindustria e l'Associazione delle piccole e medie imprese) e 5.3.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, in quanto incompatibili con la struttura del testo da lui presentato.

Il ministro VELTRONI si associa al parere espresso dal relatore.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1, 5.2 (previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BUCCIARELLI, la quale osserva come il testo predisposto dal relatore sia preferibile poiché, nel caso in cui si ritenesse di dover estendere la partecipazione alla Società di cultura anche alle categorie professionali, sicuramente non si potrebbe prescindere ad esempio da una rappresentanza degli artigiani) e 5.3. L'emendamento 5.4 risulta precluso dalla reiezione del 5.3.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie invece l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 6.2, volto ad impedire che in regime di commissariamento la Società di cultura possa impegnare somme eccedenti rispetto al bilancio ordinario.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 (che, per quanto riguarda il primo comma, è incompatibile con la struttura del testo da lui proposto e, per quanto riguarda il secondo comma, è invece ad esso sostanzialmente analogo) e favorevole sull'emendamento 6.2.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole sul 6.2.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 6.1 ed accoglie il 6.2, nonchè l'articolo 6 nel testo proposto dal relatore, come emendato.

Sull'emendamento 6.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, il RELATORE esprime parere contrario dal momento che esso ripropone i contenuti dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1276, da lui espressamente espunto nel testo proposto alla Commissione.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BRIENZA e MARRI, l'emendamento 6.0.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2. In particolare, dichiara di ritenere incompatibile con il testo da lui proposto l'individuazione di una assemblea dei soci privati, nonchè l'attribuzione allo statuto della possibilità di individuare una durata degli organi della Società di cultura diversa da quella sancita legislativamente. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 7.3.

Il ministro VELTRONI si associa ai pareri del relatore.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BRIENZA e MARRI, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre approva il 7.3 (previa dichiarazione di voto contrario del senatore BERGONZI), nonchè l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore, come emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 8.3, con il quale si prevede che il presidente della Società di cultura possa essere rimosso a maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo, ritenendo che l'introduzione di un potere di ri-

mozione del presidente possa indurre alla formazione di maggioranze disomogenee.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.1 (identico all'8.2), 8.3 e 8.4, mentre approva l'articolo 8 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore MARRI illustra gli emendamenti 9.3 (coerente con il 5.2, già illustrato) e 9.4 (volto a sopprimere l'indicazione di specifiche percentuali per la partecipazione di privati che appaiono, a suo giudizio, eccessivamente limitative).

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9 che, da una parte, sovvertono l'impostazione del consiglio di amministrazione e, dall'altra, introducono modalità di partecipazione dei privati a suo giudizio non condivisibili.

Il ministro VELTRONI si associa al parere del relatore.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Sull'emendamento 9.5, dichiara il proprio voto favorevole il senatore BEVILACQUA, che contesta la fissazione di criteri a suo giudizio estremamente labili per l'individuazione del presidente della Società di cultura e dei componenti del consiglio di amministrazione.

A tali considerazioni replica il RELATORE, ammettendo l'ambiguità semantica di qualunque definizione, ma ritenendo che l'assenza di qualunque criterio sarebbe comunque gravida di conseguenze assai peggiori.

Su tale emendamento dichiarano la propria astensione la senatrice BUCCIARELLI e il senatore BRIENZA.

L'emendamento 9.5 (identico al 9.6) è infine posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 9.7 e 9.8 (identico al 9.9).

Sull'emendamento 9.10, dichiara la propria astensione il senatore OCCHIPINTI il quale giudica eccessiva la percentuale del 10 per

cento al di sotto della quale non è prevista alcuna partecipazione dei soci privati alla Società di cultura.

Il ministro VELTRONI precisa che tale percentuale è stata fissata al fine di evitare un peso della componente privata spropositato rispetto ad eventuali investimenti di scarsa entità.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, l'emendamento 9.10 (identico al 9.11) è posto ai voti e respinto, così come il 9.12 (identico al 9.13), mentre la Commissione accoglie l'articolo 9 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 10.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 (poichè esso è in parte coincidente con il testo da lui stesso presentato ed in parte con esso fortemente in contrasto) e 10.2.

Il ministro VELTRONI condivide il parere del relatore.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.1 e 10.2, mentre accoglie l'articolo 10 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 11.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 11.1, rilevando criticamente come il proponente paia auspicare un'ottica monodisciplinare e monoculturale, totalmente superata dalla cultura contemporanea.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione respinge l'emendamento 11.1 ed accoglie l'articolo 11 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 12.

Il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che, posto ai voti, risulta accolto.

Si passa all'articolo 13.

Sull'emendamento 13.1, il RELATORE esprime parere contrario. Egli, rettificando un errore materiale, precisa peraltro che nel testo da lui predisposto le parole «quattro settori» debbono intendersi sostituite dalle altre «sei settori».

Dopo che il ministro VELTRONI ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.1 e previa dichiarazione di astensione del senatore

BRIENZA, la Commissione respinge detto emendamento e approva l'articolo 13 nel testo proposto dal relatore, con la precisazione dianzi illustrata.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 14.1.

Su di esso il RELATORE esprime parere contrario poichè, pur essendo auspicabile la più ampia presenza dei direttori di settore in Venezia, pare sufficiente prevedere una presenza adeguata all'incarico conferito, al fine di non precludere la possibilità di coinvolgere per tale incarico personalità di alto livello che non potrebbero essere sempre presenti a Venezia.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione respinge l'emendamento 14.1 ed accoglie l'articolo 14 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 15.1, che limita l'attività dell'Archivio storico ad attività di mera documentazione, ritenendo invece preferibile attribuire ad esso funzioni più attive, di catalogazione e valorizzazione del proprio materiale.

Dopo che il ministro VELTRONI ha espresso parere contrario e previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione respinge l'emendamento 15.1 ed accoglie l'articolo 15 nel testo proposto dal relatore.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie altresì l'articolo 16, nel testo proposto dal relatore, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 17.

Il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere favorevole sull'emendamento 17.1 che, posto ai voti, risulta approvato; è quindi approvato l'articolo 17 del testo proposto dal relatore, come emendato.

Si passa all'articolo 18.

Il ministro VELTRONI esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2, a condizione che esso sia aggiuntivo rispetto al comma 2 e non ad esso sostitutivo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 18.1.

Anche il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2, alla condizione posta dal Ministro.

Il senatore MARRI riformula l'emendamento 18.2 nel senso richiesto dal ministro Veltroni.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 18.2 (come riformulato) e 18.1, nonché l'articolo 18 nel testo proposto dal relatore, come emendato.

Si passa all'articolo 19.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 19.1 che in parte riproduce il testo da lui presentato e in parte vi introduce modifiche di carattere privatistico con esso incompatibili.

Anche il ministro VELTRONI esprime parere contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione respinge quindi l'emendamento 19.1 ed accoglie gli articoli 19, nonché 20 e 21 (ai quali non erano stati presentati emendamenti), nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 22.

Sull'emendamento 22.1, interamente soppressivo dell'articolo, il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere contrario.

Il PRESIDENTE ricorda che essendo stato presentato all'articolo 22 solo tale emendamento, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, porrà ai voti il mantenimento dell'articolo medesimo.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie quindi l'articolo 22 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 23.

Sull'emendamento 23.1, interamente soppressivo dell'articolo, il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere contrario.

Il PRESIDENTE fa presente che anche all'articolo 23 è stato presentato solo il suddetto emendamento e che pertanto anche in questo caso porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione accoglie quindi l'articolo 23 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 24.

Il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere contrario sull'emendamento 24.1, sul quale - ricorda il PRESIDENTE - anche la Commissione affari costituzionali ha espresso avviso contrario.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, la Commissione respinge quindi l'emendamento 24.1 (identico al 24.2) ed accoglie l'articolo 24 nel testo proposto dal relatore.

Si passa all'articolo 25.

Il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere favorevole sull'emendamento 25.1 (identico al 25.2) che, posto ai voti, risulta accolto, così come l'articolo 25 nel testo proposto dal relatore, come emendato.

Si passa all'articolo 26.

Il RELATORE e il ministro VELTRONI esprimono parere contrario sull'emendamento 26.1 che, previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, risulta respinto mentre, con separata votazione, la Commissione accoglie l'articolo 26 nel testo proposto dal relatore.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BRIENZA, con separate votazioni, la Commissione accoglie infine gli articoli 27, 28, 29 e 30 (ai quali non erano stati presentati emendamenti), nel testo proposto dal relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n.1276, come emendato (eventualmente apportandovi le necessarie modifiche formali e di coordinamento), proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge n. 1218 e n. 1970.

IN SEDE DELIBERANTE

(1032) *Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(53) *BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il relatore BRIENZA sollecita la ripresa della discussione, anche in considerazione del fatto che è stata intrapresa in sede comunitaria l'azione di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento a tutt'oggi della direttiva sulla restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti. In particolare prospetta l'opportunità che la Commissione dedichi a tale argomento la prima seduta utile una volta decorso il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il ministro VELTRONI si associa alle sollecitazioni del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1276**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. È istituito il comitato per il riordino dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

2. Il comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, che lo presiede, dal sindaco di Venezia, dal presidente della regione Veneto e dal rettore dell'università Cà Foscari.

3. Il comitato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati a far parte del collegio dei fondatori dell'istituzione ed a elaborare una bozza di statuto della nuova Biennale di Venezia, nel rispetto degli indirizzi della presente legge. Compito precipuo del comitato è quello di individuare le forme più appropriate ad una revisione profonda dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" trasformandolo da ente con personalità giuridica di diritto pubblico in persona giuridica di diritto privato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 30.

1.1 JACCHIA, PERA, MARRI, BEVILACQUA, D'ONOFRIO, RONCONI

Art. 2.

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, sopprimere le parole da: «alla quale» fino a: «interesse nazionale.».

2.1 JACCHIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «alla quale» fino a: «interesse nazionale.».

2.2 PERA

Art. 3.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non possono essere distribuiti utili eventualmente conseguenti alle attività e alle partecipazioni della Società di cultura. Essi vengono destinati agli scopi istituzionali della Società stessa».

3.1

JACCHIA

Art. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo statuto è approvato dal consiglio d'amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri e previo parere non vincolante del comitato scientifico».

4.2

PERA

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo statuto è adottato dal consiglio d'amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato nei trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro»,

4.1

JACCHIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali».

4.3

PERA

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ove lo statuto non venga adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società di cultura viene posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le procedure del codice civile».

4.4

JACCHIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ove lo statuto non venga adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società di cultura viene posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le procedure del codice civile».

4.5

PERA

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centocinquanta».

4.6

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Partecipazione alla Società di cultura)

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, nonché soggetti privati.

2. Le modalità di partecipazione dei soggetti privati e la loro ammissione sono regolate dallo statuto».

5.1

PERA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la Confindustria e l'Associazione delle piccole e medie imprese».

5.2

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella Società di cultura la partecipazione dei soggetti privati è regolata secondo modalità disciplinate dallo statuto».

5.3

SERVELLO, CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo statuto disciplina le modalità della partecipazione dei privati al perseguimento delle finalità della Società di cultura».

5.4

JACCHIA

Art. 6.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Il patrimonio dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", istituito con legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad esso facenti capo sono trasferiti alla Società di cultura a far data dalla costituzione della stessa.

2. Il patrimonio della Società di cultura è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili conferiti dai soci fondatori;
- b) dai lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere che in futuro pervenissero alla fondazione, con specifica destinazione all'incremento del fondo patrimoniale;
- c) dalle risorse di cui all'articolo 19».

6.1

JACCHIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano in regime di commissariamento».

6.2

CAMPUS, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI

*In subordine all'emendamento 1.1, **dopo l'articolo 6**, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Società per azioni con partecipazione della Società di cultura)

1. La Società di cultura può promuovere la costituzione di una società per azioni, con partecipazione di soggetti privati, avente come esclusivo oggetto sociale la commercializzazione di prodotti culturali della Società di cultura stessa».

6.0.1

JACCHIA

Art. 7.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti, nonché l'assemblea dei privati costituita ai sensi dello Statuto.

2. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Ciascun componente di organo può essere riconfermato per una sola volta e, se non è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza».

7.1

JACCHIA

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Salvo diverse disposizioni dello statuto,».

7.2

PERA

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 4, sopprimere le parole: «presso i locali della Società di cultura».

7.3

JACCHIA

Art. 8.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presidente è nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza della Società di cultura, ne promuove le attività e può essere rimosso con voto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione».

8.1

JACCHIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presidente è nominato, a maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione, ha la legale rappresentanza della Società di cultura, ne promuove le attività e può essere rimosso con voto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione».

8.2

PERA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il presidente può essere rimosso con voto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio d'amministrazione».

8.3 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 2, sopprimere le parole: «decide con proprio provvedimento nei casi di urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi».

8.4 JACCHIA

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consiglio di amministrazione è costituito dal presidente e da sette membri ed ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria delle attività della Società di cultura.

2. Lo statuto determina le modalità per garantire ai soci privati, attraverso una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione ed una appropriata ponderazione del voto, una effettiva partecipazione alle decisioni riguardanti il bilancio, la programmazione, le nomine».

9.1 JACCHIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La composizione del consiglio di amministrazione è fissata dallo statuto; ne fanno comunque parte quattro membri nominati, uno ciascuno, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal presidente della regione Veneto, dal presidente della provincia di Venezia e dal sindaco di Venezia; fanno altresì parte del consiglio di amministrazione i privati che abbiano contribuito ad incrementare il patrimonio della Società, secondo le modalità espressamente previste dallo statuto».

9.2 PERA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) un membro designato dall'Associazione delle piccole e medie imprese;

f) un membro designato dalla Confindustria».

9.3 BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS, MARRI

Sopprimere i commi da 2 a 6.

9.4 SERVELLO, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 2.

9.5 JACCHIA

Sopprimere il comma 2.

9.6 PERA

Sopprimere il comma 3.

9.7 PERA

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 4.

9.8 JACCHIA

Sopprimere il comma 4.

9.9 PERA

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 5.

9.10 JACCHIA

Sopprimere il comma 5.

9.11 PERA

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere il comma 6.

9.12 JACCHIA

Sopprimere il comma 6.

9.13 PERA

Art. 10.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) elegge il presidente;
- c) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;
- d) approva il bilancio di esercizio;
- e) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali stabiliti dallo statuto;
- f) nomina e revoca il segretario generale;
- g) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività;
- h) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti medesimi;
- i) delibera in ordine alla destinazione dei beni delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- l) cura i rapporti con gli stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;
- m) nomina i rappresentanti della Società di cultura negli organi della società di capitale partecipata;
- n) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di elezione del presidente nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il segretario generale della Società di cultura partecipa con funzione di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «coordinatore generale» con le seguenti: «segretario generale».

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «sulla base» fino alla fine della lettera.

10.2

PERA

Art. 11.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale».

11.1

PERA

Art. 12.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Collegio dei revisori)

1. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori».

12.1

JACCHIA

Art. 13.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Settori culturali della Società)

1. I settori di attività culturale sono stabiliti dallo statuto. Ciascun settore presterà particolare attenzione alle attività permanenti, alla ricerca e alla sperimentazione in collaborazione con l'Archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) che conserva il patrimonio storico de La Biennale e ne documenta le attività. I settori di attività culturale curano la definizione e l'organizzazione delle manifestazioni di rilievo internazionale di propria competenza da realizzarsi con cadenza almeno biennale».

13.1

JACCHIA

Art. 14.

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed adeguata» e aggiungere alla fine le seguenti parole: «per tutta la durata dell'incarico».

14.1 MARRI, CAMPUS, BEVILACQUA, SERVELLO

Art. 15.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'ASAC costituisce una struttura permanente che documenta la storia e l'attività de La Biennale».

15.1 JACCHIA

Art. 17.

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 3, sopprimere le parole: «ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi».

17.1 JACCHIA

Art. 18.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza».

18.2 JACCHIA

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP».

18.1

IL RELATORE

Art. 19.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Disponibilità finanziarie)

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:
 - a) i redditi del suo patrimonio;
 - b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo;
 - c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
 - d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli spazi tradizionalmente adibiti alle attività de La Biennale, attualmente di sua proprietà o di proprietà demaniale».

19.1

JACCHIA

Art. 22

In subordine all'emendamento 1.1, sopprimere l'articolo.

22.1

JACCHIA

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

PERA

Art. 24.

In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro del tesoro», aggiungere le seguenti: «o della competente commissione parlamentare».

24.1

JACCHIA

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro del tesoro», aggiungere le seguenti: «o della competente commissione parlamentare».

24.2

PERA

Art. 25.

In subordine all'emendamento 1.1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La relazione di cui al comma 3 deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e deve contenere in modo analitico l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società, nonché l'ultimo bilancio».

25.1

JACCHIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La relazione di cui al comma 3 deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno e deve contenere in modo analitico l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Società, nonché l'ultimo bilancio».

25.2

PERA

Art. 26.

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Disposizioni tributarie)

1. Le erogazioni al fondo patrimoniale della Società di cultura nonchè le somme versate come contributo alla gestione della medesima sono esenti da imposte e godono della integrale deducibilità dal reddito imponibile del soggetto erogante».

26.1

JACCHIA

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

56ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55)**

(Parere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito dell'esame e rinvio) (R139 b 00, C09ª, 0001ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE informa che il dicastero competente ha trasmesso l'ulteriore documentazione relativa agli enti, cui sono corrisposti gli stanziamenti con lo schema di decreto in esame, così come richiesto dal relatore Saracco.

Il relatore SARACCO sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente la documentazione trasmessa, rinviando il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO, richiamandosi alle considerazioni già svolte nella seduta del 23 gennaio sull'originario riparto dei fondi, ribadisce l'opportunità che - alla luce anche dell'approvazione (già intervenuta con riferimento all'A.S. 2297 della passata legislatura) da parte della Commissione agricoltura di strumenti di indirizzo che impegnavano il Governo a sostenere programmi di ricerca intesi a valorizzare le proprietà di difesa della salute dei prodotti agro-alimentari mediterranei - a

tale importante finalità sia assegnato un adeguato stanziamento. Anche a nome di altri senatori, ripropone pertanto la proposta di parere condizionata (già avanzata in relazione al primo schema di riparto dei fondi preso in esame dalla Commissione), al fine di prevedere l'assegnazione di 3 miliardi e mezzo all'attuazione del progetto di ricerca inteso a valorizzare le proprietà anticancerogene dei prodotti agro-alimentari mediterranei, cointeressando all'attuazione, insieme con l'ente presentatore del progetto, l'Istituto nazionale della nutrizione, e ciò tanto più in quanto il Governo ha inserito, nel nuovo schema di riparto in esame, una nuova finalità di spesa, senza prendere in esame l'obiettivo già segnalato nel precedente esame.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione: Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, sottolineando come, a partire dall'approvazione della legge n. 86 del 1989, l'Italia ha potuto definire lo strumento normativo più adatto ai fini dell'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, sottolineando come il ricorso alla «legge comunitaria», previsto dalla citata legge n. 86, abbia consentito all'Italia di recuperare, in tempi brevi, il notevole ritardo registrato nell'attuazione della normativa comunitaria; sottolinea peraltro che sarebbe comunque opportuno procedere con tempestività all'ulteriore adeguamento della legislazione vigente alla luce dei criteri normativi fissati in sede comunitaria.

Nel fornire, per le considerazioni dianzi esposte, una valutazione positiva sul ricorso allo strumento della legge comunitaria, sottolinea che il provvedimento in esame, denominato legge comunitaria 1995-1996, si pone l'obiettivo di recepire anche direttive, per le quali il termine di adeguamento è fissato per il 1998. Quanto ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che le disposizioni rilevanti per il settore agricolo sono l'articolo 19 (relativo agli stabilimenti di produzione delle paste farcite con carni) e l'articolo 27 (relativo all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto comunitario nella materia della produzione del miele), sulle quali fornisce una valutazione positiva, tenuto conto della finalità di semplificazione che si intende perseguire; quanto all'articolo 11 (relativo ad una proroga di un termine in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), che pure dovrebbe corrispondere a obiettivi di semplificazione normativa e su cui fornisce un orientamento in linea di massima positivo, segnala comunque l'opportunità di un chiarimento sulla effettiva portata e sull'ambito delle disposizioni legislative richiamate dall'articolo 11 in esame (anche in relazione ai rinvii effettuati rispetto ad alcune disposizioni delle due leggi comunitarie precedenti).

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C09ª, 0031º)*

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stata richiesta, nella seduta odierna della Sottocommissione per i pareri, la rimessione alla Commissione plenaria dell'A.S. 1918, l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 6 febbraio, già convocata alle ore 16, è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 1918, in materia di promozione dell'occupazione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

56ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996**

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore Athos DE LUCA ricorda preliminarmente la natura e compiti che la legge 9 marzo 1989 n. 86 ha attribuito alla legge comunitaria, considerata come strumento per il periodico e sistematico adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, onde evitare l'accumularsi di ritardi nel recepimento delle direttive. Si sofferma quindi sulla struttura d'assieme del disegno di legge in titolo, nonchè sui contenuti degli allegati, con particolare riferimento al significato dell'inserimento di singole direttive nell'allegato B. Passando poi a considerare i temi di competenza della Commissione, riferisce in particolare sull'articolo 9, relativo all'apposizione della marcatura CE; sull'articolo 16, che detta principi direttivi per l'emanazione del regolamento volto ad adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE concernente la sicurezza degli ascensori; sull'articolo 19, relativo agli stabilimenti che producono quantità non superiori ai due quintali di pasta farcita con carne. L'articolo 20 prevede la delega al Governo ad emanare le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi: egli ritiene che la Commissione dovrebbe proporre l'inserimento di tale direttiva nell'allegato B; anche la direttiva 94/47/CE di cui all'articolo 21, concernente la tutela dell'acquirente in contratti di multiproprietà potrebbe essere utilmente inserita in tale allegato. Riferisce poi sull'articolo 23, contenente norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri impianti industriali, e sull'articolo 24 che prevede l'attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori. Di competenza della

Commissione sono anche l'articolo 27, contenente disposizioni per la commercializzazione del miele e l'articolo 28 con il quale si sopprime l'estensione della disciplina della «legge Prodi» alle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di stato in base a decisioni comunitarie. L'articolo 31, infine, prevede una modifica alla legge comunitaria 1991 conferendo alle regioni o alle autorità da esse delegate il compito di rilasciare l'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione di coloranti. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole con le osservazioni già formulate, nonchè con quella relativa alla previsione di una ulteriore delega per l'attuazione della direttiva 96/82/CE recentemente adottata e contenente norme di integrazione della cosiddetta «direttiva Seveso»; tale direttiva dovrebbe essere inserita nell'allegato B ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.

Il presidente CAPONI richiama l'attenzione sull'importanza dell'articolo 28, di cui sarebbe interessante verificare il possibile impatto attraverso informazioni sul numero e sulla qualità delle imprese interessate.

Il senatore TURINI si dice sensibile alle esigenze di una rapida attuazione delle direttive comunitarie, anche se, a suo modo di vedere, occorrerebbe effettuare un'attenta disamina dei costi e dei benefici che derivano all'Italia dall'integrazione europea. Vi è poi il problema dell'esautoramento del Parlamento che si realizza attraverso il meccanismo della delega, specie nei casi in cui non sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Anche con riferimento alla motivazione adottata nella relazione del Governo per il venir meno delle disposizioni della «legge Prodi» per alcune imprese in crisi, rileva come altri paesi dell'Unione europea realizzino una politica industriale largamente fondata sugli sgravi fiscali e pertanto non penalizzata dalla normativa comunitaria sul regime di aiuti alle imprese, così come avviene invece per il nostro paese.

Il senatore ASCIUTTI rileva preliminarmente l'estrema varietà delle direttive comunitarie di cui il disegno di legge in titolo prevede l'attuazione, mettendosi sullo stesso piano provvedimenti di grande rilevanza e misure a carattere settoriale e di dettaglio. Nel procedere all'attuazione delle direttive comunitarie occorrerebbe effettuare una più attenta valutazione degli interessi del nostro paese, mentre lo stesso ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria andrebbe realizzato solo attraverso un'attenta analisi dei costi e dei benefici. Nel condividere l'osservazione del presidente Caponi circa l'opportunità di ottenere informazioni dettagliate sull'impatto dell'articolo 28, conclude rilevando che le peculiarità dell'Italia che la differenziano da altri paesi dell'Unione europea andrebbero tenute presenti sia nella fase dell'adozione della normativa comunitaria sia in quella della sua attuazione.

Il senatore CAZZARO si sofferma sull'articolo 28 suggerendo al riguardo un approfondimento in presenza del rappresentante del Governo e quindi un rinvio del parere; passa poi a svolgere considerazioni

sull'opportunità che temi di grande importanza per l'industria come quello degli appalti pubblici e quello dei trasporti vengano comunque trattati nell'ambito delle competenze della 10ª Commissione.

Il senatore DEMASI ritiene che occorrerebbe entrare nel merito delle numerose direttive elencate negli allegati al provvedimento in titolo, alcune delle quali sono di grande rilievo, come dimostra l'attenzione ad essa riservata dalla stampa e dall'opinione pubblica. Rileva quindi la necessità che, anche andando al di là di quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988, gli schemi di decreto delegato siano sottoposti alle competenti Commissioni parlamentari, suggerendo che il parere contenga una raccomandazione in tal senso.

Interviene quindi il relatore Athos DE LUCA, il quale, recependo alcune osservazioni formulate in proposito, propone che l'emissione del parere sia rinviata ad altra seduta in cui sia presente il rappresentante del Governo, che potrà fornire gli elementi di informazione richiesti con riguardo agli effetti dell'articolo 28.

Il presidente CAPONI rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

81^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996**(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente SMURAGLIA, il quale fa presente che il provvedimento reca la delega al Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'approvazione definitiva del disegno di legge, decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, comprese nell'Allegato A, emanate dal Consiglio comunitario dall'aprile 1993 al settembre 1996. Secondo la prassi ormai seguita da qualche anno l'Allegato B, che si riferisce alle direttive per le quali il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Commissioni competenti della Camera e del Senato prima della emanazione del decreto legislativo, è vuoto e sono le stesse Commissioni parlamentari, in sede di esame del disegno di legge comunitaria, ad indicare su quali direttive contenute nell'Allegato A esse desiderano pronunciarsi con un parere. Propone pertanto di segnalare le seguenti direttive da inserire nell'elenco di cui all'Allegato B: la direttiva 93/88 e la direttiva 93/95, che contengono modifiche a direttive attuate con grande ritardo in Italia con il decreto legislativo n. 626 del 1994; le direttive 93/103, 93/104 - concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - 94/33 e 94/45.

Giudica inoltre accettabili i criteri e i principi direttivi di portata generale indicati dall'articolo 2 per l'esercizio delle deleghe legislative da parte del Governo, con due sole osservazioni, concernente la prima il sistema sanzionatorio contenuto nella lettera *c*) dell'articolo 2 che prevede sanzioni di tipo tradizionale e non invece, come più volte è stato suggerito dalla Commissione nei suoi pareri al Governo, sanzioni di tipo interdittivo che appaiono dotate di una maggiore efficacia specifica. La seconda osservazione concerne invece il carattere troppo generico del criterio indicato nella lettera *f*) dello stesso articolo 2, con il quale si affida

al Governo la facoltà di disporre con decreti legislativi la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di leggi, laddove sembra necessario che il Parlamento sia comunque coinvolto in una decisione del genere.

Ugualmente da condividere sono, a giudizio del relatore, i criteri specifici indicati dall'articolo 25 per l'attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, pur sollevando perplessità l'ipotesi, prevista dalla lettera *c*) di quell'articolo, che l'autorizzazione all'impiego di minori in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, prevista dalla precedente lettera *b*), sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro. Sarebbe preferibile che la lettera *c*) venisse soppressa, rivelandosi opportuno prevedere sempre e comunque l'autorizzazione, data la delicatezza della questione e il rischio che vengano sottovalutate le esigenze e la sensibilità dei minori. Quanto infine alla direttiva 93/104 sull'orario di lavoro, ricorda l'impegno assunto dal Governo con le parti sociali con l'Accordo dello scorso settembre circa il ruolo da preservare, anche nel recepimento della norma comunitaria, all'autonomia contrattuale.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il primo ad intervenire è il senatore Michele DE LUCA il quale si sofferma sulla direttiva concernente l'orario di lavoro, ricordando che già in passato è stata manifestata e motivata l'opposizione all'attuazione di una tale direttiva per mezzo di un decreto delegato e facendo presente che giacciono in Parlamento numerose proposte legislative che collegano il tema dell'orario di lavoro con quello più complesso e generale dei tempi di vita: sarebbe dunque opportuno, per evitare un intervento necessariamente parziale, che il parere si pronunciasse al riguardo perchè il Governo rinunci alla delega e presenti invece un disegno di legge che potrà essere esaminato ed approfondito congiuntamente agli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il presidente SMURAGLIA osserva che il suggerimento testè formulato dal senatore De Luca potrebbe essere inserito nel parere indirizzando l'invito al Governo a non limitare l'intervento normativo all'attuazione della direttiva, da effettuare comunque in tempi più rapidi di quelli previsti, ma si estenda anche al campo della rimodulazione dei tempi di vita.

Il senatore CORTELLONI esprime il timore che un tale suggerimento possa essere interpretato dal Governo come un invito a disattendere nella sostanza l'attuazione della direttiva.

Il presidente SMURAGLIA non condivide tale timore, osservando peraltro che l'ordinamento comunitario prevede espressamente che l'attuazione di una direttiva non può comportare modificazioni peggiorative rispetto all'ordinamento interno e rilevando che la materia dei tempi di vita non solo è oggetto di numerosi disegni di legge, ma è contenuta anche nel programma di Governo.

Interviene successivamente il senatore DUVA il quale giudica acute e pertinenti le osservazioni del senatore De Luca e si chiede quindi se, sotto il profilo procedurale, il trasferimento della direttiva in questione nell'Allegato B non rappresenti un appesantimento temporale che rischia di allontanare il perseguimento dell'obiettivo indicato dal senatore De Luca. Sarebbe a suo giudizio preferibile lasciare dunque la direttiva 93/104 nell'Allegato A e impegnare invece il dibattito parlamentare sulla parte restante della materia, che richiede necessariamente un approfondimento maggiore.

Il presidente SMURAGLIA rileva che l'inserimento della direttiva in questione nell'Allegato B non comporta in realtà un allungamento dei tempi, costringendo semmai il Governo a non esercitare la delega negli ultimi giorni del periodo di tempo concessogli e a presentare invece tempestivamente al Parlamento lo schema di decreto legislativo. Ritiene quindi che possano essere conciliate l'esigenza di una spedita normazione delegata in attuazione della direttiva, con l'indispensabile corredo del parere parlamentare, e quella di un approfondito esame parlamentare della più complessa materia dei tempi di lavoro.

Espressa dal senatore DUVA qualche perplessità sulla possibilità di conciliare in via di fatto le due esigenze, il senatore MULAS si augura che il Governo si appresti ad attuare con la massima celerità le direttive europee e ad essere, in generale, puntuale e tempestivo in tutti gli adempimenti comunitari.

Il PRESIDENTE accoglie anche questa ultima sollecitazione del senatore Mulas e la Commissione gli dà infine mandato di esprimere un parere favorevole con le osservazioni da lui formulate od accolte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C11ª, 0008°)

Accogliendo una richiesta del relatore TAPPARO, che intende integrare per la prossima settimana la relazione, già svolta nella seduta del 28 gennaio, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Rinvio del seguito dell'esame)
(R139 b00, C11ª, 0007°)

Il relatore CORTELLONI annuncia di aver predisposto uno schema di parere, che viene distribuito ai componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che lo schema di parere presentato dal relatore Cortelloni verrà discusso in una delle sedute che verranno convocate per la prossima settimana e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione generale il senatore TAPPARO il quale rileva che le proposte contenute nei due disegni di legge all'esame sono di grande rilievo, anche e soprattutto per quei lavoratori che vivono direttamente, nella loro personale esperienza, il mutamento dei modelli di riferimento prevalenti nel mondo del lavoro e il sorgere di figure nuove, quali per l'appunto il lavoro interinale, che sanciscono il declino del sistema basato fondamentalmente sul rapporto di lavoro a tempo determinato. A suo avviso, il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo può rivelarsi uno strumento idoneo a migliorare la funzionalità e quindi la competitività delle imprese, più che a creare nuovi posti di lavoro o a favorire l'emersione di fenomeni di lavoro irregolare: ad esso si dovrebbe pertanto ricorrere soprattutto in relazione ad esigenze di impresa che non possono essere soddisfatte attraverso l'attivazione degli altri strumenti di flessibilità attualmente disponibili, in primo luogo il contratto di lavoro a tempo determinato. Ulteriori cautele dovranno essere adottate per quanto attiene alla determinazione dei casi nei quali è consentito il ricorso all'affitto di manodopera - al quale i due disegni di legge all'esame pongono limiti alquanto blandi - poichè vi è il rischio di un uso distorto di tale istituto, soprattutto nelle aree in cui permangono gravi problemi di legalità, rischio, tra l'altro, ampiamente palesato dai risultati dell'inchiesta parlamentare sul caporalato svolta nella passata legislatura. Il senatore Tapparo ritiene pertanto necessario circoscrivere il ricorso al contratto di fornitura temporanea di lavoro a fasce di qualificazione medie e alte di operai ed impiegati, mentre per l'impiego non continuativo di altre qualifiche sembra più funzionale l'utilizzazione di altri strumenti, quali il contratto di lavoro a tempo determinato, attualmente molto diffuso. Tale delimitazione consentirebbe anche di individuare con maggiore precisione i requisiti delle società fornitrici e di ridurre ai profili di aggiornamento e informazione i problemi di qualificazione della manodopera utilizzata temporaneamente, già dotata di un proprio preciso profilo professionale.

Venendo agli altri aspetti disciplinati dal disegno di legge n. 1918, il senatore Tapparo sottolinea che la richiamata diffusione del rapporto di lavoro a tempo determinato richiede in effetti una revisione della normativa che non si limiti ai profili sanzionatori, ma investa in modo più complessivo l'intera materia. L'opportuna proposta dell'articolo 13 del disegno di legge n. 1918, di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e rimodulazione

dell'orario di lavoro, potrebbe poi essere ulteriormente rafforzata attraverso una redistribuzione equilibrata delle risorse disponibili in relazione alle differenti modalità di rimodulazione dell'orario di lavoro e, senza con questo assumere posizioni dirigistiche, stabilendo dei vincoli per raccordare gli incentivi per la rideterminazione dell'orario di lavoro ad interventi finalizzati a creare nuova occupazione o a minimizzare l'espulsione dei lavoratori nei casi di ristrutturazione aziendale.

Nella parte relativa all'apprendistato, il Governo ha giustamente sottolineato l'esigenza di armonizzare e omogeneizzare il sistema dei contratti a causa mista. Risulta però eccessivamente sommario l'enunciato del comma 2 dell'articolo 15 relativo al monte ore annuo di 120 ore da destinare alla formazione, che non tiene conto a sufficienza dell'estremo grado di polverizzazione sul territorio delle piccole imprese e delle imprese artigiane, collocate spesso in aree dove non è facile realizzare adeguate esperienze di formazione esterne all'azienda. Anche l'importante figura del tutore, istituito al comma 3 dello stesso articolo 15, richiede di essere meglio definita, sia per quanto riguarda specifiche modalità di riconoscimento di questa funzione sia per quanto riguarda il suo raccordo con il sistema complessivo della formazione professionale, dal quale deve ricevere un concreto supporto, in termini di proposte e sollecitazioni.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Tapparo sottolinea l'importanza delle disposizioni recate all'articolo 16 in materia di riordino della formazione professionale, anche se risultano generiche le disposizioni relative alla trasformazione dei centri di formazione professionale in agenzie formative, obiettivo condivisibile, qualora si intenda creare strutture integrate con altre realtà produttive e formative - si tratta peraltro di un processo già in corso in alcune regioni - che potrebbe però limitarsi in una mera enunciazione di principio, qualora si riducesse a dare sanzione ad un trasferimento puramente formale dei centri dalla mano pubblica al settore privato. Sempre in materia di formazione e di orientamento, il ricorso generalizzato a tirocini pratici e *stages* volti a realizzare esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, di cui all'articolo 17, può costituire in prospettiva un importante canale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro, anche se occorrerà precisare che il ricorso al tirocinio può essere effettivamente proficuo solo in relazione a contenuti qualificanti per la formazione professionale e che l'attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte dovrebbe essere subordinata ad un momento di accertamento di tipo pubblicistico delle qualifiche conseguite alla fine del periodo di applicazione.

Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, il disegno di legge del Governo avrebbe dovuto fornire indicazioni più precise, soprattutto in ordine al problema degli sbocchi di tali attività, particolarmente rilevante nel momento in cui il Governo si impegna in modo significativo in questo comparto. In conclusione, il senatore Tapparo osserva che l'introduzione di strumenti innovativi, quali il lavoro interinale, dovrà comunque essere effettuata in modo prudente e calibrato affinché non si determinino in futuro condizioni di frustrazione e di tendenziale emarginazione per i lavoratori impiegati con i contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL DISEGNO DI LEGGE N. 799
(A007 000, C11^a, 0035^o)*

Il PRESIDENTE rende noto che il Governo ha espresso avviso contrario al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 799, recante norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa. Ricorda che l'esame della Commissione in sede referente si era concluso il 26 settembre 1996 con la decisione di presentare, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento, la relazione già presentata nel corso della XII legislatura, e che il 14 ottobre 1996 era stata inoltrata al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento di sede.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(55) PROVERA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) NAPOLI Roberto ed altri. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) DI ORIO ed altri. - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) MARTELLI. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) SALVATO. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) BERNASCONI. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) D'INIZIATIVA POPOLARE. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(1443) CENTARO ed altri. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BERNASCONI rileva l'assenza di quei senatori che nella seduta di ieri avevano mosso rilievi all'operato del comitato ristretto.

Ella ritiene che, in considerazione della delicatezza dell'argomento e delle obiezioni sollevate, sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione in modo da avere una maggiore partecipazione.

Dopo interventi del senatore MARTELLI, il quale osserva che il comitato ristretto si è allontanato dall'originario disegno di limitarsi a semplificare la procedura per il silenzio-assenso prevista dal testo approvato nella passata legislatura, nonché dei senatori MANARA e TOMASSINI, che concordano sulla necessità di assumere come base di discussione il testo del comitato ristretto, salvo naturalmente il potere per la Commissione di modificarlo, il presidente CARELLA fa presente alla senatrice Bernasconi che lo svolgimento dei lavori della Commissione non può essere vincolato alla presenza di singoli senatori. Egli ritiene pertanto di far proseguire la discussione generale.

La senatrice BERNASCONI osserva in primo luogo che, pur se è certamente legittima la preferenza che taluni membri della Commissione accordano al testo approvato nella passata legislatura, questo non può certamente vincolare il lavoro di questa Commissione.

Il testo elaborato dal comitato ristretto si pone come elemento di mediazione tra quelle posizioni emerse nel corso del dibattito cui può essere attribuito un minimo comune denominatore.

Esso cioè ha inteso mediare in maniera accettabile fra quelle posizioni, certamente maggioritarie, che individuavano nella mancata espressione di un formale diniego la condizione per poter effettuare il prelievo di organi da cadavere.

In questo senso, il testo in esame recepisce un principio di generale liceità del prelievo pur riconoscendo che taluni soggetti possono, per particolari convinzioni morali, religiose o filosofiche, opporsi a che dopo la loro morte possano essere utilizzati organi o tessuti a scopo di trapianto terapeutico.

Si tratta, ella ricorda, di una facoltà che non è riconosciuta ad alcun soggetto, ad esempio, in caso di autopsia per riscontro diagnostico.

Il testo del comitato ristretto, peraltro, ha anche accolto il principio, già presente nel disegno di legge approvato nella passata legislatura, della necessità di una vasta e capillare informazione e di una esplicita richiesta di manifestazione di volontà a tutti i cittadini.

Ella ritiene quindi che il testo in esame, nelle sue grandi linee, costituisca il punto di maggior mediazione che si potesse realizzare; di ciò si sono dimostrati ben consapevoli i presentatori del disegno di legge n. 1443, che introduceva un principio diverso basato sul silenzio-rifiuto, i quali non hanno insistito su una posizione che evidentemente aveva pochi punti in comune con quelle delle altre forze politiche.

Ella sottolinea infine che il testo in esame è conforme alle indicazioni che sono state acquisite in numerose audizioni, anche da parte di esperti di etica e di uomini di chiesa.

Il senatore CAMERINI auspica in primo luogo che sulla nuova normativa in materia di manifestazione di volontà al prelievo di organi si verifichi un'ampia convergenza, tale da superare la divisione per schieramenti politici.

Osserva quindi che la necessità di una normativa che renda più agevole il reperimento di organi per trapianti terapeutici appare tanto più evidente se si pensa che i beneficiari di tale normativa non sono certamente soggetti appartenenti a categorie forti, ma piuttosto soggetti estremamente deboli, quali sono certamente tante famiglie che vedono ridursi progressivamente le speranze di salvezza per un parente affetto da una patologia per la quale il trapianto potrebbe essere risolutivo sol che si trovasse l'organo da trapiantare.

Si tratta quindi di approvare una legge che risulti realmente migliorativa della situazione esistente, il che comporta di necessità la ricerca di una effettiva mediazione tra le proposte presentate.

Il testo in esame, che accoglie il principio della generale liceità del prelievo e, nel contempo, quello dell'informazione e della richiesta di manifestazione della volontà, costituisce quindi a suo parere una valida base di discussione.

Il senatore PAPINI si sofferma in primo luogo sulle dichiarazioni di alcuni colleghi circa la correttezza dei lavori del comitato ristretto.

Egli osserva che l'accelerazione dei lavori dell'ultima fase del comitato può in certa misura giustificare le perplessità di un Gruppo, quello di Alleanza nazionale, che a causa dell'alternarsi dei suoi esponenti nel comitato ristretto ha avuto qualche difficoltà a tenere il passo con gli altri membri del comitato.

Sono invece del tutto inaccettabili le critiche di quei Gruppi che non hanno partecipato ai lavori del comitato ristretto e che, dunque, non possono in alcun modo lamentare una prevaricazione della loro volontà, salvo naturalmente il diritto di dissentire dal testo elaborato dal comitato ristretto.

Per quanto riguarda il merito delle critiche, egli ritiene che ad un attento esame delle differenze fra i disegni di legge che riprendono quello approvato nella scorsa legislatura e il testo del comitato ristretto ci siano spazi per un'ulteriore mediazione.

È stato infatti da taluni criticato l'abbandono del termine «donazione»; se l'intento di tali rilievi è quello di sottolineare il principio di solidarietà che informa l'intera tematica dei trapianti, si potrebbe valutare l'opportunità di sostituire, ove possibile, il termine «prelievo», ogni volta che questo ricorra nel testo, con il termine «trapianto» che richiama immediatamente le finalità del prelievo stesso.

Altro punto sul quale si verifica una certa diversità tra i due testi è quello relativo all'informazione.

Mentre, infatti, il testo approvato nella scorsa legislatura sembrava porre l'accento su un'informazione individualizzata, il testo elaborato dal comitato ristretto, pur mantenendo l'obbligo di richiedere ai cittadini la manifestazione di volontà, sembra porre l'accento piuttosto su una campagna di informazione.

Indubbiamente è possibile modificare il testo nel senso di accentuare l'aspetto relativo all'informazione; tuttavia occorre considerare che, al di là delle oggettive difficoltà, sulle quali possono essere date ulteriori informazioni dal Governo, di una notifica puntuale a tutti i cittadini della richiesta di manifestare la loro volontà, bisogna comunque ammettere che anche sulla base del testo approvato la scorsa legislatura deve

ammetersi un momento in cui bisognerà presumere che il soggetto abbia effettivamente avuto cognizione della richiesta di manifestare la sua volontà, e che quindi il suo assenso era determinato da una cosciente volontà di non rispondere sapendo che ciò avrebbe comportato la sua classificazione come donatore.

Il senatore MANARA esprime forti perplessità sul testo elaborato dal comitato ristretto osservando, in primo luogo, come ad esso risultino tanto più applicabili quelle censure di costituzionalità che, in maniera più netta da parte della Commissione affari costituzionali, in maniera più sfumata da parte della Commissione giustizia, erano state sollevate nella passata legislatura.

In realtà il silenzio-assenso, e ancor di più il consenso presunto, finiscono per attribuire alla sola manifestazione di volontà negativa un reale valore giuridico, per cui la qualificano come una facoltà di obiezione di coscienza. L'obiezione stessa, tuttavia, è configurabile solo in quanto vi sia un corrispettivo obbligo rispetto al quale si riconosce al cittadino, entro certi limiti e particolari condizioni, la facoltà di sottrarsi per motivi morali; tale è, ad esempio, l'obiezione di coscienza nei confronti dell'obbligo di svolgere il servizio militare. È quindi difficile configurare una facoltà di obiezione rispetto ad un atto di donazione che, per definizione, non può essere considerato obbligatorio.

Il senatore Manara osserva inoltre che ben difficilmente una normativa come quella in esame potrà determinare un aumento delle donazioni. Occorre infatti considerare che la sollecitazione rivolta ai cittadini, nel pieno del loro stato di salute, affinché si esprimano circa la sorte dei loro organi dopo la morte può determinare, in un Paese come l'Italia dove, in particolare nel Mezzogiorno, è assai poco diffusa la cultura della donazione d'organo, una reazione di diffidenza, così inducendo molti cittadini a dichiararsi non donatori.

Il senatore Manara conclude affermando che l'unico modo per aumentare la disponibilità di organi è l'istituzione di una carta di donazione attraverso la quale il cittadino possa manifestare la propria volontà positiva, e il contestuale avvio di una grande opera di educazione alla solidarietà.

Il senatore BRUNI esprime il proprio dissenso dal testo del comitato ristretto che ha finito per elaborare un articolato molto lontano dai principi sui quali si era manifestato all'inizio un orientamento quasi unanime.

Egli contesta altresì la ricostruzione delle audizioni proposta dalla senatrice Bernasconi, rilevando come anche da parte di esperti di teologia morale si sia espresso un avviso favorevole ad un silenzio-assenso informato.

A suo parere occorre porre l'accento sulla necessità di sollecitare una manifestazione di volontà, prevedendo anche la possibilità di reiterare la richiesta nel tempo, in modo da ottenere il massimo numero possibile di dichiarazioni esplicite.

Egli ritiene inoltre inopportuno delegificare, come previsto dall'articolo 3 del testo del comitato ristretto, le modalità per la richiesta della manifestazione di volontà e ritiene che queste debbano essere discusse e approvate dal Parlamento.

Il senatore Bruni osserva infine che appare improprio limitare la richiesta di manifestazione di volontà ai soli cittadini dotati della capacità di agire, dal momento che rispetto a queste problematiche si dovrebbe valutare la possibilità di richiedere il consenso già al compimento dei sedici anni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 febbraio alle ore 15, per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288 e 1443, tutti in materia di manifestazione di volontà per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, nonché per l'esame del disegno di legge n. 1329 in materia di istituzione dell'agenzia nazionale dei medicinali.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

69ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE*

(922) SPECCHIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche

(1413) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene prioritariamente il senatore VELTRI auspicando una valutazione collettiva dell'opportunità di introdurre nel testo quelle modifiche migliorative, che potrebbero renderlo maggiormente adeguato allo scopo che ci si propone. In particolare, la composizione appare pletorica, mentre la durata potrebbe essere utilmente ridotta; andrebbero poi contemplati nell'inchiesta anche i rifiuti liquidi, riferendo infine le indagini non soltanto genericamente al ciclo dei rifiuti, ma piuttosto alla loro produzione, smaltimento e raccolta.

Il senatore BORTOLOTTO, ravvisato il ritardo in cui si versa rispetto ad un testo già licenziato nell'autunno scorso dall'altro ramo del Parlamento, auspica che il Senato proceda al più presto ad un'approvazione senza modifiche. Concorda il senatore RESCAGLIO.

Il senatore CARCARINO, giudicato necessario incidere al più presto con uno strumento efficace sull'economia illecita che grava in materia di rifiuti, esprime l'auspicio che il relatore si faccia carico in Assemblea di esprimere le esigenze sottese all'intervento del senatore Veltri; ciò po-

trebbe evitare quelle iniziative emendative che costringerebbero ad una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.

Il relatore SPECCHIA replica agli intervenuti condividendone sia le istanze di sollecitudine nell'approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sia le richieste di maggiore specificazione sul ciclo dei rifiuti e sui rifiuti liquidi; tali ultime istanze potranno essere utilmente oggetto di orientamenti interpretativi da includere nella sua relazione all'Assemblea, laddove la Commissione ritenesse di conferirgliene mandato.

I senatori VELTRI e CARCARINO si dichiarano soddisfatti delle dichiarazioni testè rese dal relatore e dichiarano che i rispettivi Gruppi non presenteranno emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI avverte che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato per domani, giovedì 6 febbraio 1997, alle ore 12; essi andranno riferiti al disegno di legge n. 1413, che si intende assunto a testo base.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C13ª, 0014º)

Il presidente GIOVANELLI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani giovedì 6 febbraio, alle ore 15, è integrato con l'esame del documento XXII, n. 15, recante proposta istitutiva di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla difesa del suolo; dall'ordine del giorno di domani è inoltre cancellato il disegno di legge n. 1635, la cui trattazione riprenderà la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio

Adriano OSSICINI

indi del Presidente eletto

Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 12,45.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

(R027 000, B67^a, 0001^o)

Adriano OSSICINI, *Presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è richiesta per la elezione del Presidente della Commissione la maggioranza assoluta dei voti, computando anche le schede bianche e nulle. Qualora nessuno dovesse ottenere tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per la elezione del Presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 70.

Maggioranza assoluta dei voti: 36.

Hanno riportato voti: D'Alema 52; Fontan 6; schede bianche 12.

Proclama eletto Presidente il deputato Massimo D'Alema e lo invita ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del Presidente i deputati Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller; e i senatori Andreolli, Brignone, D'Alessandro Prisco, D'Onofrio, Dentamaro, Dondeynaz, Elia, Fisichella, Gasperini, Greco, Grillo, Guerzoni, Lisi, Loiero, Maceratini, Marchetti, Morando, Ossicini, Pasquali, Passigli, Pellegrino, Pera, Pieroni, Rigo,

Rotelli, Russo, Salvato, Salvi, Schifani, Senese, Servello, Tabladini, Vegas, Villone, Zecchino.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, pronuncia il seguente discorso:

«Non intendo tediare con un lungo discorso, anche perchè credo che avremo occasione di discutere in modo approfondito e serio nel corso di un lavoro che sarà serrato. Ma ritengo giusto ringraziarvi, ringraziare i parlamentari che hanno compreso, al di là delle scelte di voto che poi hanno compiuto, il senso di una candidatura che, pur essendo, con una scelta certamente discutibile e forte, la candidatura di un leader di partito, non ha voluto assumere e non vuole assumere il carattere dell'arroganza bensì quello della assunzione di responsabilità.

Noi siamo chiamati ad una responsabilità, ad un compito importante e difficile. Una responsabilità nella quale si cimenta la nuova classe dirigente del paese, una parte importante di essa, i rappresentanti più significativi delle forze politiche, vecchie, nuove, rinnovate.

Questo paese ha attraversato una crisi difficile, drammatica. Non ne siamo usciti. Ma questo paese si è messo in cammino. L'Italia di oggi non è quella del 1992; il Parlamento di oggi non è il Parlamento che ha ceduto sotto i colpi dell'indignazione popolare e delle inchieste. C'è un nuovo inizio.

Il nostro compito è quello di consolidare questo nuovo inizio, di dare un fondamento istituzionale più solido a questa democrazia dell'alternanza, a questo sforzo di costruire una democrazia moderna, europea, aperta al ricambio delle classi dirigenti, che ha cominciato la sua strada.

L'obiettivo fondamentale è quello di riguadagnare una larga fiducia dei cittadini nelle istituzioni, di aprire ad essi le istituzioni, di renderle più vicine ai cittadini e allo stesso tempo di avere istituzioni più forti, capaci di decidere, capaci di garantire stabilità, capaci di riconquistare autorevolezza, quella che si fonda sul consenso e sul diritto e non sull'arbitrio.

Sono convinto che noi ce la faremo e mi sorregge in questa convinzione la certezza che ciascuno di noi è qui per farcela, per dare all'Italia istituzioni rinnovate. Il mio non è un appello retorico a lasciar da parte quel bagaglio di cui ciascuno di noi è portatore: la propria cultura, le proprie convinzioni politiche, il proprio essere parte. Ma vi sono momenti della vita di un paese nei quali gli interessi delle parti coincidono con gli interessi del tutto. Vi sono momenti nei quali è interesse di ciascuna parte una trasformazione della democrazia nella quale ciascuno poi possa concorrere per essere guida.

Un momento così è stata la fondazione della nostra Repubblica: un paese che usciva dalla tragedia della guerra e che ha saputo trovare le energie per avviare una stagione democratica lunga, importante, anche se via via si è consumata. Certo noi oggi non abbiamo alle spalle nulla di così drammatico, nè di così esaltante, tragico ma anche appassionante come fu la guerra: la guerra mondiale, la Resistenza, la guerra fra gli Italiani.

Questa è certamente una fortuna per la nostra generazione, ma è anche - mi è capitato già di dirlo - qualcosa che rende il compito che

abbiamo di fronte persino più difficile, perchè non ci appartiene una esperienza storica comune, nè un sistema di valori che si siano forgiati nel fuoco di una rottura drammatica, di un'esperienza collettiva. E allora ancora di più qui lo sforzo nostro deve guardare alle istituzioni, alle regole comuni, a quel quadro di regole e di valori condivisi, senza i quali una democrazia non vive, senza i quali – anche qui non dico una cosa nuova – è anche più difficile dividersi: il confronto, necessariamente aspro quando serve ma alto, deve riguardare i programmi, le idee, i progetti per la società.

Vi è largamente una base comune di riflessione. I problemi del nostro Stato sono individuati con una analisi che è largamente comune alle forze politiche: l'esigenza di un forte decentramento di poteri che va nel senso, più o meno accentuato secondo le visioni di ciascuno, di una Repubblica di tipo federale; l'esigenza di un Parlamento più snello, capace di assumere decisioni in un tempo ragionevole, di un sistema legislativo meno affollato e più semplice, di una delegificazione nel senso dei poteri regionali ed in quello di una maggiore autonomia di iniziativa amministrativa del Governo.

Vi è poi bisogno di una nuova forma di governo, che tutti, in un modo o nell'altro, vogliamo più saldamente fondata sulla volontà popolare, capace quindi di trarre dal voto dei cittadini le ragioni di stabilità e di coesione che sono necessarie per una grande democrazia europea.

Infine, vogliamo arricchire e ridefinire il sistema delle garanzie, che fu pensato in una democrazia dei partiti e del proporzionale e che deve essere adeguato ad una democrazia del maggioritario, dove quanto più forte è la possibilità di agire di chi vince, tanto più forte deve essere la possibilità di esercitare un controllo e di disporre di un sistema di garanzie, di un potere terzo, capace di sovrintendere alle altre funzioni e di garantire innanzi tutto i cittadini, i loro diritti e le loro libertà.

Alle nostre spalle vi è un lungo lavoro compiuto da altre Commissioni, il cui impegno non è stato affatto inutile; un lavoro che sarà prezioso per noi perchè ci consentirà di non riprendere lo scavo, le analisi, ma di mirare diritti allo scopo. Lo scopo è quello di definire le decisioni e le proposte che il Parlamento esaminerà, di ricercare su esse le più vaste convergenze, di individuare – come forse sarà possibile – i punti di divergenza e di circoscriverli, spero, affinchè non facciano fallire lo scopo di presentare al Parlamento ed al paese un disegno di riforma capace di riscuotere il più largo consenso possibile.

Vogliamo anche lavorare in un modo aperto verso la società perchè, non mi sfugge, si tratta di dare una risposta possibile all'esigenza di coinvolgimento popolare più largo nel processo di riforma costituzionale, che ha portato diversi tra noi a ritenere che si dovessero adottare altre procedure: questa è la procedura scelta, ma nessuno ci impedisce, nel corso del nostro lavoro, di dialogare con la società, con i suoi rappresentanti e di raccogliere opinioni e proposte senza chiuderci – come si dice con un'espressione che a me non piace, ma che ha fortuna – nel Palazzo.

Sono convinto che ce la faremo; sono convinto che lavorando con pazienza, con fiducia, con coraggio, con il coraggio di ricercare un'intesa, daremo all'Italia istituzioni rinnovate e non verremo meno al compito

che il paese ci ha assegnato scegliendoci, non oggi: fare dell'Italia una democrazia più forte e più moderna. Grazie e buon lavoro» (*Applausi*).

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI
(R027 000, B67^a, 0001^o)

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, la Commissione dovrà procedere alla elezione di tre Vicepresidenti e di quattro Segretari. Ricorda altresì che sulla scheda per l'elezione dei Vicepresidenti potrà essere scritto un solo nome, mentre su quella per l'elezione dei Segretari potranno essere scritti due nomi. Risulteranno eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i componenti della Commissione che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la votazione per la elezione di tre Vicepresidenti e di quattro Segretari.

Comunica il risultato della votazione per la elezione dei Vicepresidenti:

Presenti e votanti: 70.

Hanno riportato voti: Elia 36; Urbani 15; Tatarella 13; Fontan 6.

Proclama eletti Vicepresidenti il senatore Leopoldo Elia e i deputati Giuliano Urbani e Giuseppe Tatarella.

Comunica il risultato della votazione per la elezione dei Segretari:

Presenti e votanti: 70.

Hanno riportato voti: Boato 38; Marchetti 37; D'Onofrio 25; Dentamaro 22; Fontan 6; Fontanini 2; Selva 1.

Proclama eletti Segretari il deputato Marco Boato e i senatori Fausto Marchetti, Francesco D'Onofrio e Marida Dentamaro.

Hanno preso parte alla votazione per la elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari i deputati Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller; e i senatori Andreolli, Brignone, D'Alessandro Prisco, D'Onofrio, Dentamaro, Dondynaz, Elia, Fisichella, Gasperini, Greco, Grillo, Guerzoni, Lisi, Loiero, Maceratini, Marchetti, Morando, Ossicini, Pasquali, Passigli, Pellegrino, Pera, Pieroni, Rigo, Rotelli, Russo, Salvato, Salvi, Schifani, Senese, Servello, Tabladini, Vegas, Villone, Zecchino.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà convocato per venerdì 7 febbraio prossimo, alle ore 10,30. Invita pertanto i gruppi a designare i loro rappresentanti.

Preannuncia, infine, che è suo intendimento proporre all'Ufficio di Presidenza di convocare, per la prossima settimana, almeno due sedute della Commissione, la prima delle quali dovrebbe tenersi nella giornata di martedì 11 febbraio.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0015^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B60^a, 0008^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Rosario Giorgio Costa in sostituzione del senatore Gian Guido Folloni, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0008^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che non è stata ancora costituita la Sottocommissione permanente per l'Accesso; per la nomina dei componenti di questa Sottocommissione non sono ancora pervenute le designazioni da parte di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione plenaria. Nel sollecitare tali gruppi a provvedere tempestivamente, fa presente che si riserva comunque di convocare la Sottocommissione, per la sua costituzione, entro la prossima settimana.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0010^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri, 4 febbraio, era proseguita la discussione in materia di pluralismo, e che si era convenuto di esaminare nella seduta odierna i numerosi emendamenti riferiti alla proposta di atto di indirizzo presentata dal relatore. Tuttavia, l'andamento degli lavori parlamentari, in particolare dell'Assemblea della Camera, non offre che un esiguo margine temporale: questo, ritiene, dovrà indurre la Commissione a porre la questione delle concrete possibilità che ad essa sono offerte per compiere la propria attività istituzionale.

Per il momento, peraltro, ritiene opportuno aggiornare i lavori della Commissione alla settimana prossima, auspicando che questo lasso di tempo possa condurre i gruppi ad una concreta considerazione delle questioni poste dagli emendamenti presentati ieri.

Su tale questione darà la parola, ai sensi degli articoli 41 e 45 del Regolamento della Camera, ad un oratore per gruppo, oltre a coloro i quali dovessero eccezionalmente richiederla.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Paolo ROMANI, Rinaldo BOSCO, il senatore Antonio FALOMI, il deputato Giovanni BIANCHI, il senatore Riccardo DE CORATO, i deputati Adriana POLI BORTONE e Giovanna GRIGNAFFINI, nonché il relatore Mauro PAISSAN.

Il Presidente Francesco STORACE, uditi gli interventi svoltisi e le proposte formulate, fa quindi presente - e la Commissione vi consente - che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà, nella giornata di martedì 11 febbraio prossimo, esaminare assieme al relatore la possibilità di pervenire a modifiche della proposta di atto di indirizzo nei confronti della Rai sul tema del pluralismo, da sottoporre quanto prima alla Commissione plenaria.
(R029 000, B60^a, 0003^o)

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

Presidenza del Presidente
FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE
(R047 000, B65^a, 0002°)

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Vittorio STELO, Direttore del SISDE.

Dopo una breve introduzione del Presidente FRATTINI, il prefetto STELO affronta le principali tematiche attinenti all'organizzazione ed alla operatività del Servizio rispondendo a numerosi quesiti formulati dallo stesso Presidente e dai componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 20.

*AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PALERMO, DOTTOR
GIANCARLO CASELLI E DEI PROCURATORI AGGIUNTI DOTTOR VITTORIO ALI-
QUÒ, DOTTOR LUIGI CROCE, DOTTOR PAOLO GIUDICI E DOTTOR GUIDO LO
FORTE*

(A010 000, B53ª, 0001°)

Il presidente DEL TURCO avverte che il dottor Caselli svilupperà, ad introduzione dell'audizione, talune considerazioni sugli argomenti che la Commissione ha individuato come oggetto prioritario del proprio impegno all'avvio dei lavori nell'attuale legislatura.

Il dottor CASELLI, ringraziato il Presidente per aver consentito la presenza anche dei Procuratori aggiunti, una presenza che riflette la suddivisione dell'ufficio per sezioni di competenza, esprime gratitudine alla Commissione che dimostra, con la massiccia partecipazione all'audizione odierna, una particolare attenzione al lavoro della Procura da lui diretta.

Segnala, in primo luogo, la situazione deficitaria dell'organico a disposizione della Procura alla quale mancano dodici sostituti, mentre sono state accolte altre quattro domande di trasferimento. Nel contempo non ci sono domande di magistrati intese a ricoprire i posti vacanti, essendo pochissimi quei magistrati che, non originari della Sicilia, intendono lavorare nella regione. Prospetta l'opportunità di escogitare incentivi per sopperire alla carenza degli organici specialmente in Sicilia ed in Calabria dove il problema della giustizia deve essere affrontato - e la Commissione potrebbe sollecitare un piano in tal senso - con un approccio organico e straordinario. Alle gravi carenze della giustizia penale si aggiunge una giustizia civile quasi inesistente e questo rappresenta un indebito regalo alla criminalità organizzata.

Soffermandosi ad illustrare il bilancio dell'attività della Procura, fa presente che il punto di partenza deve considerarsi la strage di Capaci: al senso dell'impotenza, alla rabbia è poi seguita una orgogliosa reazione della società e uno straordinario impegno delle forze di polizia e della magistratura. I risultati sono giunti per la riduzione del consenso sociale di cui Cosa nostra godeva e per il dilagare di collaborazioni da parte di mafiosi che hanno deciso di fare rivelazioni, indotti da una recuperata credibilità dello Stato. L'impegno delle forze di polizia e della magistratura ha dato risultati positivi perchè si è mantenuta la continuità della legislazione di rigore escogitata dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio. Cosa nostra non è un esercito in rotta, ma è tuttora una potenza economica e dunque ogni eventuale riflessione sulle modifiche da apportare alla legislazione in vigore deve necessariamente compiersi in un quadro di salvaguardia di strumenti normativi rivelatisi validi.

Se nella fase attuale si assiste all'inabissarsi nella società delle organizzazioni criminali, probabile premessa di un nuovo, negativo e pericoloso salto di qualità, ci sono ancora oggi vasti territori sotto il controllo della mafia. Resta molta strada da fare in tema di controllo dei flussi finanziari, di investimenti della criminalità organizzata: i colpi inferti alla mafia sul versante militare rischiano di essere insufficienti se non saranno accompagnati da un'efficace azione di contrasto sul versante economico e finanziario, degli appalti e delle estorsioni.

La sostanziale unità di intenti delle forze politiche tiene positivamente alta la tensione contro la mafia e contribuisce ad emancipare ampie zone del paese dalla sudditanza dei poteri criminali.

Il deputato MANCUSO chiede di intervenire.

Il presidente DEL TURCO invita il deputato Mancuso ad attendere la conclusione dell'intervento del dottor Caselli.

(Il deputato Mancuso abbandona l'Aula).

Il dottor CASELLI raccomanda alla Commissione di essere attenta all'esigenza di mantenere quella continuità della risposta alla mafia che ha consentito di realizzare un alto livello di contrasto alla attività di Cosa nostra.

Il dottor Caselli conclude rinviando ad una serie di documenti che consegna alla Commissione concernenti la scarcerazione per decorrenza dei termini l'articolo 41-*bis*, la gestione e la protezione dei collaboratori di giustizia, i Tribunali distrettuali.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il deputato MICCICHÈ fa presente che la protesta del deputato Mancuso deve collegarsi al mancato coordinamento con i concomitanti lavori dell'Assemblea della Camera che ha impedito di ascoltare la relazione introduttiva del procuratore Caselli.

Il presidente DEL TURCO precisa che l'inizio della seduta, d'intesa con la Camera dei deputati, è stato rinviato di un'ora per consentire la necessaria armonizzazione degli impegni dell'Assemblea della Camera e

della Commissione e dichiara altresì di assumersi la piena responsabilità della conduzione dei lavori.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere nell'audizione.

Il deputato MANTOVANO chiede quali siano l'impatto e l'efficacia delle nuove normative contro il fenomeno dell'usura, se i colloqui investigativi possono essere conservati nell'attuale forma, quale efficacia possa assumere una modifica del terzo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale, perchè il riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sia limitato alle chiamate in correità. Pone inoltre quesiti sulla rinuncia alla facoltà di non rispondere che dovrebbe essere prevista dal patto di collaborazione, sulla indicazione degli eventuali incentivi da immaginare per ovviare alle lamentate carenze degli uffici giudiziari ed infine sulla valutazione da dare, in prospettiva, all'istituto della pena concordata.

Il senatore NOVI, premesso che alle carenze degli organici non si dovrebbe porre rimedio ricorrendo ad incentivi, ma piuttosto con un rinnovato impegno della magistratura, chiede che sia chiarito il riferimento alla sudditanza di intere regioni al potere criminale, esprimendo perplessità e riserve in ordine ad una tale valutazione.

Il deputato VENDOLA, espressa solidarietà al procuratore Caselli per la vicenda dell'attentato, sventato, che lo ha coinvolto, dichiara il proprio interesse a conoscere quale definizione la procura di Palermo proponga per il fenomeno della cosiddetta supermafia, quale valutazione si dia ai ripetuti attentati alle amministrazioni comunali, nonché quali riflessioni possano svilupparsi riguardo ai rapporti tra mafia e politica, anche alla luce del cosiddetto dossier Mandalari, nonché ai provvedimenti di confisca dei beni.

Il senatore MUNGARI, ricordato che il sottosegretario Sinisi ha lamentato l'insufficienza dei criteri di selezione adottati nell'ammissione dei collaboratori di giustizia al programma di protezione, chiede chiarimenti su taluni inquietanti circostanze che hanno caratterizzato la vicenda di Contorno, in particolare sugli ipotizzati servizi che avrebbe reso allo Stato, posto così nelle condizioni di essere ricattato.

Il dottor CASELLI dichiarato che, sulla base della propria esperienza, non vi sono problemi di inquinamento nei colloqui investigativi, osserva che se il collaboratore di giustizia si avvale della facoltà di non rispondere, i poteri della difesa sono certamente dimezzati. Ma se questo è indubbiamente un aspetto negativo, non va tuttavia sottovalutato il rischio di rendere inutilizzabili, nel dibattito, le rivelazioni precedentemente rese dal collaboratore di giustizia perchè ciò rappresenterebbe un incentivo ad un'azione intesa ad impedire al collaboratore di rispondere. Il problema non deve dunque trovare una soluzione sul piano processuale, ma piuttosto sul piano amministrativo, nella gradazione nel tempo dei benefici concessi. Dichiarato, quindi, di non essere competente ad indicare quali incentivi dovrebbero essere immaginati allo scopo

di sopperire alle carenze negli organici, fa presente di non poter rispondere sull'istituto della pena concordata non essendo ancora stata raggiunta una unità di orientamenti, al riguardo, all'interno della Procura.

Il dottor ALIQUÒ giudica valida la nuova normativa contro il fenomeno dell'usura e pone in evidenza che alle difficoltà di ottenere la collaborazione da parte dell'usurato, si è inteso rimediare con l'adozione di un protocollo d'indagine volto a mettere l'usurato nelle condizioni di collaborare proficuamente.

Sul tema dei riscontri, richiamato dal deputato Mantovano, il dottor LO FORTE, dopo aver ricordato l'esperienza statunitense delle cosiddette *corroborations*, sostiene che la casistica dei riscontri da valutare deve trarsi dalla concreta esperienza e non può essere fissata per categorie definite. Sottolineato come sia un errore pensare che bastino due dichiarazioni incrociate per giungere ad un provvedimento di custodia cautelare e come tale fatto non sia registrabile nella prassi degli uffici giudiziari e tantomeno della Procura di Palermo che non ha mai emesso ordini di custodia cautelare nè chiesto rinvii a giudizio neppure sulla base di più dichiarazioni di correi che abbiano partecipato alla commissione del delitto, osserva come la ricerca puntuale del riscontro oggettivo rappresenti quel *quid* che dà efficacia alla lotta alla mafia ed evita di rendere le dichiarazioni dei collaboratori una sorta di *boomerang* nella lotta alla criminalità organizzata. Ribadisce che non è possibile risolvere il problema della valenza probatoria introducendo categorie ampliative o riduttive: una schematizzazione concettuale del riscontro finirebbe per penalizzare certi comportamenti e determinerebbe lacune nell'attività di repressione. La soluzione del problema non va dunque ricercata nella nuova formulazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, ma nella professionalità dell'inquirente, nel rigore del contraddittorio, nella giusta ed equilibrata ricerca del riscontro esterno.

Il dottor CASELLI, dopo aver aggiunto alla considerazioni del dottor Lo Forte che, nella realtà concreta delle indagini sulla mafia, la possibilità di trovare riscontri oggettivi è scientificamente annullata dall'operare criminale di Cosa nostra, esprime al senatore Novi dissenso sul richiamo al dovere, ricordando i numerosi magistrati caduti: non si può fare solo appello al senso del dovere per porre rimedio alla carenza negli organici degli uffici giudiziari. Precisa che la sudditanza alla quale ha fatto cenno è fenomeno che si registra in diverse aree del territorio, fa presente che del dossier Mandalari non è possibile parlare in questa sede essendo il relativo procedimento nella fase dibattimentale. Quanto al rapporto tra mafia e politica, rileva che certamente Cosa nostra ha potuto contare sull'appoggio di segmenti del mondo politico, dell'economia e della finanza, ma osserva che i magistrati non hanno titolo a parlare di questo argomento essendo il loro ruolo quello di notai del passato, mentre il presente ed il futuro sono di competenza del politico. Precisa infine che dalle prime risultanze emerge che gli attentati agli amministratori locali, un fenomeno seguito con particolare attenzione dalla Procura, sono per la maggior parte di origine mafiosa.

Il dottor LO FORTE ricorda quindi che il termine supermafia è stato coniato dai mezzi di informazione e designa un salto di qualità nel processo evolutivo della struttura di Cosa nostra. Cosa nostra, - prosegue il dottor Lo Forte - ha l'esigenza di consolidare, inabissandosi nella società, il controllo del territorio esercitando la funzione di ordine pubblico, della giustizia, e quella fiscale con il controllo delle attività produttive legali ed illegali. Per riacquisire tale controllo, dopo i colpi inferti dallo Stato, ha bisogno di reclutare soggetti senza precedenti penali, non conosciuti, estranei all'organizzazione precedente. Inoltre Cosa nostra realizza le cosiddette missioni speciali, azioni delittuose che attengono alla strategia del vertice dell'organizzazione e ne sono esempio gli attentati del 1993 effettuati utilizzando soggetti inconsapevoli dell'identità dei mandanti e delle stesse finalità perseguite nel contesto della strategia stragistica. L'attività inquirente ha condotto all'identificazione degli esecutori materiali degli attentati ma non è riuscita, proprio per la realizzazione di una struttura interna segreta, a raggiarla, ad identificare il vertice che si definisce come supermafia. Solo lo sviluppo delle indagini, particolarmente sul piano tecnologico, può consentire di penetrare nella nuova articolazione della struttura segreta, restando tuttavia difficile conseguire l'obiettivo di individuare il nesso tra capi e mandanti e cogliere il fine ultimo della strategia più complessiva perseguita dalla supermafia.

Il dottor GIUDICI rileva che la divaricazione tra sequestri e confisca è fisiologica perchè nel momento in cui si opera il sequestro lo si fa *inaudita altera parte* ed inoltre vi è la difficoltà di conoscere se quel bene abbia una provenienza illecita o lecita. Peraltro va segnalato al riguardo anche un aspetto patologico, in quanto le indagini risentono di una concezione prevalentemente patrimoniale e dunque vi è la difficoltà a comprendere il fenomeno di rarefazione dei beni. Il dottor Giudici rileva l'opportunità che sia approvato il decreto interministeriale, previsto dall'articolo 20 della legge finanziaria del 1991, che offrirebbe strumenti efficaci di indagine coordinata agli organi investigativi.

Il dottor CASELLI condivide le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Sinisi a proposito dei criteri di ammissione al programma di protezione anche se occorre sempre considerare il tipo di organizzazione rispetto alla quale il collaboratore intende dissociarsi. Esclude quindi, sulla scorta degli accertamenti giudiziari in corso, che vi siano elementi di verità nelle propalazioni del «corvo». Il dottor ALIQUÒ fornisce inoltre notizie sulla particolare posizione di collaboratore di Contorno.

Intervengono quindi il deputato LUMIA - che chiede a che punto sia l'attacco integrato portato alla mafia -, il senatore CENTARO - che domanda quale sia la strategia antimafia di Palermo e che cosa non abbia funzionato presentando quella Procura risultati inferiori a talune altre direzioni distrettuali antimafia - il deputato GAMBALE - che chiede di conoscere quali interventi e quali modifiche normative possano essere adottati per contrastare le infiltrazioni della mafia negli enti locali - ed il presidente DEL TURCO che si domanda quale sia la ragione della

reticenza dei collaboratori di giustizia a fare rivelazioni in tema di patrimoni e di controllo del territorio.

Il dottor CASELLI, premesso che sul versante militare della lotta alla mafia si è giunti a buon punto, fa presente che ancora molto resta da fare riguardo al controllo del territorio, per impedire la piaga dell'estorsione e per porre un freno all'inquinamento degli appalti e ai flussi finanziari illeciti che alimentano la criminalità organizzata: nella strategia di attacco integrato, la Procura di Palermo conta molto sul sostegno della Procura nazionale antimafia. Dichiarato quindi di non conoscere i dati riguardanti altre direzioni distrettuali antimafia, pone in evidenza che la Procura di Palermo ha operato, negli ultimi quattro anni, al massimo delle possibilità di lavoro e - rileva - se i risultati statistici non risultano particolarmente positivi, può anche darsi che essi indichino un atteggiamento rigoroso in tema di adozione delle misure cautelari e nelle richieste di rinvio a giudizio. Il dottor Caselli esprime poi fiducia che possano giungere risultati dai collaboratori di giustizia anche in tema di controllo del territorio e avverte che la reticenza delle collaborazioni a proposito dei patrimoni può anche trovare una spiegazione nella cultura investigativa che ha privilegiato l'azione di contrasto ai *killers* della mafia.

Il dottor LO FORTE si sofferma ad illustrare la strategia seguita dalla Procura di Palermo, intesa prima a colpire i *killers*, poi i capi dell'organizzazione e quindi ad indebolire il controllo mafioso su particolari centri - si pensi a Corleone, San Giuseppe Iato e a Partinico - seguendo un indirizzo inteso non già ad arrestare i soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa perchè poi fossero sostituiti da altri, ma piuttosto a distruggere l'organizzazione tentando di disarticolarne la struttura. Il lavoro investigativo e processuale si sviluppa attraverso un monitoraggio dei territori inteso a registrare i mutamenti che vi si verificano, a recidere le fonti di finanziamento, ad isolare le strutture segrete bonificando il contesto sociale entro il quale quelle strutture operano.

Il dottor CROCE, premesso che le statistiche sono sempre variamente interpretabili, ricorda che dopo il massiccio impegno delle indagini preliminari, la Procura di Palermo è stata occupata in una pluralità di fasi dibattimentali presso i diversi tribunali che hanno richiesto la presenza, per mesi, di molti sostituti nei diversi procedimenti. Ricordato che la strategia della Procura è volta ad un controllo capillare del territorio, anche nella provincia, dove peraltro sono carenti le strutture giudiziarie, auspica che sia snellita la legge sulle misure di prevenzione essendo fondamentale colpire i patrimoni della criminalità organizzata. Sottolinea quindi come sia necessario operare un controllo, anche attraverso una riforma normativa, degli appalti, ma è tuttavia fondamentale, al riguardo, poter contare su una pubblica amministrazione che operi onestamente. Il dottor GIUDICI richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che sia completata la ratifica, da parte di tutti gli Stati firmatari, della convenzione di Strasburgo in tema di riciclaggio dei capitali, essendo ancora oggi deficitaria la collaborazione giudiziaria su scala internazionale. Occorre poi uno strumento capace di consentire il controllo sui certificati di deposito al portatore, un settore di attività fi-

nanziaria oggi privo di disciplina normativa. È altresì auspicabile una maggiore collaborazione con le associazioni imprenditoriali, dei commercianti e con gli istituti bancari. Quanto al fenomeno della supposta reticenza delle collaborazioni in relazione al fenomeno del riciclaggio, il dottor Giudici rileva che tale dato può ascriversi anche al fatto che l'attività inquirente vi si è dedicata solo in un momento successivo nella scala delle priorità investigative.

Il senatore DIANA chiede quale sia il rapporto tra camorra e mafia, mentre il deputato FOLENA si domanda se l'attentato organizzato nei confronti del dottor Caselli si inquadri in una rinnovata tendenza stragista della mafia e se le strutture del palazzo di giustizia di Palermo siano permeabili alla attività della criminalità organizzata. Il deputato BORGHEZIO sollecita informazioni sulla presenza della criminalità calabrese nel Nord e, più in generale, sulla diffusione mafiosa in aree tradizionalmente non interessate al fenomeno. Il deputato SCOZZARI, rilevata l'importanza di comprendere le connessioni di natura economica dell'attività della criminalità organizzata - si pensi ai numerosi fallimenti e alla svendita di casse rurali ad istituti bancari - chiede se siano stati individuati le linee del progetto economico della mafia.

Il dottor LO FORTE fa presente che il rapporto tra la mafia e la camorra si è, in un primo tempo, costituito nella realizzazione in comune di affari lucrosi, ma non coessenziali alla funzione del controllo del territorio. Oggi si assiste ad una tendenza delle diverse organizzazioni criminali storiche verso la creazione di un sistema criminale integrato che abbia una forza contrattuale tale da condizionare lo Stato democratico. Sul sistema criminale integrato vi è l'egemonia di Cosa nostra: i propositi stragistici sono stati concepiti da decisioni assunte a Palermo.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il dottor CASELLI, a proposito della ipotizzata permeabilità alla criminalità delle strutture giudiziarie palermitane, dichiara che tutti gli impiegati sono meritevoli di fiducia, operando spesso anche al di fuori degli orari del lavoro senza che siano retribuiti gli straordinari, per mancanza di fondi. Rileva quindi che Cosa nostra si distingue dalle altre organizzazioni criminali per il controllo del territorio e per la ricerca di un rapporto sistematico ed organico con il mondo della politica e della finanza. Le organizzazioni di tipo mafioso, che pure si sono diffuse al Nord, non sono riconducibili al modello di Cosa nostra che, certamente, investe in modo massiccio i capitali illeciti, immessi, attraverso le piazze finanziarie, nell'economia pulita.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Il dottor LO FORTE rileva che il processo di convergenza delle organizzazioni criminali integrate va al di là della competenza dei magi-

strati, trattandosi di una realtà molto complessa della quale le indagini giudiziarie possano cogliere solo frammentari aspetti. Non si può dunque dire quale sia la situazione attuale ma i dati parziali inducono a prestare particolare attenzione alla fase di evoluzione in atto.

La Commissione procede nell'audizione in seduta segreta.

La Commissione riprende l'audizione in seduta pubblica.

Intervengono quindi il senatore PELELLA che chiede se la crescita dei fenomeni estorsivi coincida con i colpi ricevuti dalla mafia e in che misura la segnalata inesistenza della giustizia civile possa alimentare la mafia - il deputato OLIVO - che si domanda se la mafia abbia mutuato procedure e modelli organizzativi dalle logge massoniche deviate -, il senatore PARDINI che invita a precisare quale sia il livello di collaborazione delle associazioni di categoria, particolarmente imprenditoriali, e delle banche e il deputato BOVA che chiede se gli strumenti che hanno consentito di infliggere duri colpi alla mafia oggi siano adeguati in presenza della riorganizzazione di Cosa nostra.

Il dottor CASELLI, ribadito che la mafia tende ad ottenere il controllo del territorio, fa presente che la carenza della giustizia civile facilita l'azione di Cosa nostra la quale si pone come elemento regolatore dei conflitti. Il dottor ALIQUÒ osserva come la crescita delle estorsioni risponda alla finalità di operare il controllo sul territorio oltre che a quella di disporre di una fonte rilevante di finanziamenti.

Il dottor LO FORTE, ricordato che il processo evolutivo della struttura della mafia risponde alla necessità di prevenire i danni subiti dalla organizzazione per opera dei collaboratori di giustizia, conviene sul fatto che la ristrutturazione di Cosa nostra può anche essere una operazione a doppio taglio poichè le strutture segrete, a raggiera, alla quale ha fatto cenno, contraddicono la storia stessa di Cosa nostra, troncano il vincolo di appartenenza, riducono l'attrazione e il fascino dell'organizzazione e ne pregiudicano la capacità di reclutamento. Il fenomeno dei collaboratori di giustizia si spiega con il fatto che lo Stato, dopo il 1992, ha individuato strumenti tecnici adeguati a disarticolare dall'interno l'organizzazione: occorre essere consapevoli che i nuovi strumenti devono puntare non già a risultati di carattere quantitativo - si pensi alla esperienza passata delle retate nel quadro di una sorta di coesistenza tra Stato e mafia - sul versante repressivo, ma piuttosto a disgregare le strutture di Cosa nostra. In tale ottica l'articolo 41-bis ha consentito di interrompere le comunicazioni tra l'interno e l'esterno del sistema carcerario e ha determinato l'isolamento e la crisi dell'uomo d'onore, alterandone l'identità. Oggi è necessario porsi il problema di interrompere, con un intervento legislativo che comunque garantisca dignità a ogni detenuto, le comunicazioni all'interno del sistema carcerario, perchè non si riproduca, in quell'ambiente, la organizzazione criminale e solidale.

Il dottor CROCE fa presente che di una superloggia massonica ha parlato un pentito calabrese: il progetto attribuito a Stefano Bontade è

abortito perchè si è giudicato il giuramento massonico incompatibile con il giuramento mafioso. Dopo che il dottor CASELLI ha reso noto che i contatti con le associazioni di categoria e le banche sono stati frequenti e molti utili, mentre diverso è stato in alcuni casi l'atteggiamento dei singoli associati, il dottor ALIQUÒ sottolinea come l'ampliamento delle collaborazioni con le associazioni di categoria sia uno strumento adeguato a ridurre il clima di omertà che la mafia sfrutta.

La deputata NAPOLI chiede di conoscere se la restituzione dei beni sequestrati ai collaboratori di giustizia prima che sia attuato il programma di protezione non sia un forte incentivo di fuga dalle organizzazioni criminali senza che, peraltro, si determinino un reale pentimento e una reale collaborazione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI chiede di conoscere quali dati specifici caratterizzino il collegamento tra la mafia e la ndrangheta. Il deputato CARRARA domanda quali difficoltà abbia incontrato la Procura nell'attività propositiva delle misure di prevenzione e quali siano le misure necessarie a realizzare il miglior coordinamento tra le strutture giudiziarie anche con riferimento alla ipotizzata creazione del Tribunale distrettuale.

Dopo che il dottor CASELLI si è dichiarato d'accordo sull'esigenza di combinare, nella lotta alla criminalità organizzata, il profilo di carattere militare con quello di natura patrimoniale, il dottor LO FORTE ricorda che i rapporti tra mafia, particolarmente quella corleonese, e ndrangheta sono storicamente intensi e che la 'ndrangheta ha attuato il processo di ristrutturazione di Cosa nostra. A seguito di indagini è emersa una convergenza della 'ndrangheta verso il sistema criminale integrato che tende a porsi come interlocutore condizionante dello Stato democratico e costituisce una delle più pericolose e temibili organizzazioni criminali al pari di Cosa nostra: per tale ragione è necessario un rafforzamento particolare delle strutture giudiziarie della Calabria.

Il dottor CROCE, segnalati gli inconvenienti dell'attuale organizzazione giudiziaria che impongono ai pubblici ministeri frequenti viaggi presso i diversi Tribunali ed inoltre il rischio che, per effetto di una recente sentenza della Corte costituzionale in tema di incompatibilità, siano paralizzati molti processi di mafia, ritiene che l'istituzione del Tribunale distrettuale possa risolvere le attuali, gravi difficoltà.

Il dottor CASELLI, rispondendo ad una serie di quesiti posti dal deputato SAPONARA, dà conto delle circostanze che hanno portato all'arresto di Brusca e ricorda il lavoro solidale svolto dalla Procura di Firenze, di Caltanissetta e di Palermo. Quando alla coincidenza di talune notizie apparse sulla stampa e di dichiarazioni da lui rese, il dottor Caselli dichiara di non ricordare se coincidenza vi sia stata e comunque esclude che possa ricollegarsi ad un disegno strategico ad un uso strumentale di questa o di quella notizia per realizzare il fantomatico governo dei giudici.

Il senatore CURTO, riferendosi alle affermazioni del dottor Caselli che ha parlato di disservizio della giustizia in Sicilia, osserva che i magistrati che operano in Sicilia ricevono un ritorno di immagine per l'attività che svolgono in quella regione. Sarebbe necessario comprendere, a suo avviso, quali problemi incontri la magistratura a Palermo e se siano ricollegabili a difficoltà ambientali riferibili alla Procura. Si domanda infine se il numero dei collaboratori di giustizia sia cresciuto proprio perchè lo Stato è diventato meno credibile.

Pongono successivamente quesiti il deputato MANGIACAVALLLO, in ordine alla esigenza di analizzare il fenomeno degli appalti di lavori che poi non vengono eseguiti, il deputato MICCICHÈ che, dopo aver sollecitato un chiarimento al dottor Lo Forte sull'ipotizzato patto di coesistenza tra lo Stato e l'organizzazione mafiosa, chiede di conoscere quale sia oggi il vero *business* della mafia. Il senatore OCCHIPINTI si sofferma sulla questione delle cosiddette dichiarazioni «a rate», domandandosi se il fenomeno debba ascrivere ad un atteggiamento reticente, ad una volontà di depistaggio, o, più semplicemente, alla difficoltà di ricostruire determinata da una insufficiente spessore culturale dei collaboratori di giustizia. Il deputato BRUNO chiede se si conosca il nuovo organigramma della mafia, e, infine il senatore FIGURELLI, dopo aver proposto un incontro con la Commissione antimafia del Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento al recente allarme, proveniente da quel consesso, in ordine alla possibilità di celebrare i processi di mafia, e sollecitata una riflessione in tema di carcerazione preventiva, chiede se l'attentato progettato nei confronti del dottor Caselli e la scoperta di arsenali della mafia rappresentino sintomi di una rinnovata tendenza allo stragismo da parte della mafia.

Il dottor CASELLI, rilevato in primo luogo che è ingeneroso parlare di ritorno d'immagine per i magistrati che, operando in Sicilia e in Calabria, si assumono rischi gravi, fa presente che i lamentati vuoti nell'organico non sono attribuibili a difficoltà ambientali della Procura che non esistono. Se si guarda poi con attenzione alla complessità dei fenomeni e se non si cavalcano strumentalmente le pur legittime denunce dei familiari delle vittime della mafia, si può verificare che il moltiplicarsi dei collaboratori di giustizia è riconducibile ad una maggiore credibilità dello Stato. Dichiarato, quindi, di non poter fare ipotesi su quale sia il vero *business* della mafia, ritiene che gli episodi ricordati dal senatore Figurelli debbano indurre a prestare particolare attenzione all'ipotesi di una rinnovata strategia stragista della mafia. Sulle riflessioni in tema di carcerazione preventiva rinvia a uno dei documenti consegnati.

Il dottor LO FORTE precisa che, allorchè ha fatto riferimento a una sorta di coesistenza tra Stato e mafia, nell'ambito della quale la retata assumeva la funzione di riportare il vicino che aveva sconfinato entro i suoi confini, fa presente che quel modo di cogliere il fenomeno mafioso proveniva da una sottovalutazione di esso e dalla accettazione, in qualche misura, del confinante che, solo in un secondo tempo, è stato percepito come inaccettabile. Sulle cosiddette dichiarazioni «a rate» osserva come si debba richiedere al collaboratore di riferire comunque sui fatti

indimenticabili. Qualora peraltro si volesse porre un termine temporale alle rivelazioni, così da non tenere conto di quelle successivamente rese, sia in senso accusatorio che in senso liberatorio, si porrebbe una delicata questione anche di carattere costituzionale collegata alla obbligatorietà dell'azione penale. Il vero problema da risolvere è il riscontro, la verifica di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia, il cui atteggiamento può essere semmai sanzionato sul piano amministrativo ma non sul piano processuale.

Dopo aver descritto il fenomeno degli appalti bloccati, spesso contrassegnati da omicidi degli imprenditori che si oppongono alle prepotenze della mafia, il dottor CROCE indica nella vitalità della mafia agrigentina la mancanza di collaboratori nella zona, dove si registra per di più una particolare carenza delle strutture giudiziarie, ad esempio per quanto riguarda la Procura di Sciacca. Fa inoltre presente che non è avvenuto alcun mutamento nell'organigramma della mafia nella provincia di Trapani, mentre ad Agrigento è ancora sconosciuto il livello superiore dell'organizzazione. Il dottor LO FORTE osserva che, in linea generale, la struttura di comando della mafia risulta più concentrata rispetto al passato, con l'esclusione di una serie di soggetti che prima partecipavano ad essa. Non vi è tuttavia motivo di ritenere che sia cambiato il livello di comando di origine corleonese. Si può ipotizzare un nuovo organigramma delle strutture destinate al controllo del territorio e delle strutture segrete alle quali ha prima fatto cenno. Il dottor ALIQUÒ segnala le difficoltà delle condizioni di vita e di lavoro dei magistrati che devono essere all'attenzione del paese: il problema delle scorte, dei fondi per gli straordinari agli impiegati, la disponibilità di personale per le intercettazioni ambientali e telefoniche devono costituire oggetto di particolare attenzione perchè sia assicurato un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie.

Il presidente DEL TURCO, dopo aver ringraziato il Procuratore della Repubblica di Palermo e i Procuratori aggiunti per l'importante contributo offerto alla Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 7 febbraio 1997, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: I Audizione del direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia, dottor Antonio Manganeli; II Esame del Regolamento interno.

La seduta termina alle ore 0,50 di giovedì 6 febbraio 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

indi del Vice Presidente

MANCA

La seduta inizia alle ore 19,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0006°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che in data 23 gennaio 1997 il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Fausto Cò, in sostituzione del senatore Giovanni Russo Spena, dimissionario.

Informa che l'Ufficio di Presidenza allargato, nella sua riunione del 29 gennaio scorso, ha deliberato la nomina a consulenti dei magistrati Alessandro Galli, Libero Mancuso, Carlo Nordio, Antonio Tricoli e dei professori Giuseppe De Lutiis, Franco Ferraresi, Virgilio Ilari e Gerardo Padulo. Per i magistrati l'assunzione dell'incarico è subordinata al parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, parere che ritualmente è stato richiesto.

*INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: SE-
GUITO DELL'AUDIZIONE DEL DOTTOR ROSARIO PRIORE*
(A010 000, B55ª, 0001°)

(Viene introdotto il dottor Rosario Priore).

La Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Rosario Priore nell'ambito dell'inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Il dottor PRIORE, dopo un intervento introduttivo, risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, CASTELLI, PELLICINI, GUALTIERI e dai deputati TASSONE e FRAGALÀ.

Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Priore, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai fini del parere prescritto dall'articolo 13-bis della legge n. 120 del 1987, della proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 67 del 1988 - esercizio 1995 - elaborata dal provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo, d'intesa con i comuni interessati
(R050 001, B81ª, 0001º)

In apertura di seduta il relatore BARRILE presenta uno schema di parere.

Il testo recita:

«La Commissione bicamerale per il Belice, osserva preliminarmente che l'articolo 13 bis della legge 120/87, abrogando implicitamente l'articolo 12 della legge 178/76, ha voluto statuire una partecipazione più diretta e continuativa del Parlamento alle scelte del Governo ed ha trasformato il relativo parere in obbligatorio, e quindi costitutivo dell'iter di approvazione dei provvedimenti. La Commissione pertanto, chiamata a pronunciarsi sul riparto dei fondi residui ex legge n. 67 dell'88, ritiene proprio dovere esprimere considerazioni più ampie che includono questioni di indirizzo.

La ripartizione concerne una cifra relativamente modesta, dovendo essa frazionarsi per 18 comuni, e quindi tale da non consentire scelte oggettivamente diverse da quella adottata dal Provveditorato e dai rappresentanti dei Comuni, che si sono pronunciati perchè la "disponibilità ... possa essere utilizzata con riferimento al capitolo 8817 relativo ai contributi ai privati, secondo le esigenze dei Comuni".

Parimenti condivisibile, in mancanza di alternative praticabili, appare la decisione, approvata all'unanimità nell'assemblea dei rappresentanti dei Comuni, di ripartire la somma "utilizzando la tabella di ripartizione allegata al decreto lavori pubblici n. 1150 in data 4/8/1995". Non sono infatti intervenuti da quella data significativi fatti nuovi, se si eccettua l'avvenuto completamento dei lavori per i comuni di Poggioreale e Salaparuta.

La Commissione coglie l'occasione per ribadire ancora una volta un indirizzo che vede, tra la ingente formazione di residui e gli intollerabili ritardi nella ricostruzione, una contraddizione grave che chiama in causa diversi livelli istituzionali, ivi compreso quello del Governo centrale e dello stesso Parlamento.

Si ricorda infatti che, a legislazione invariata, esistono norme che (in armonia a precedenti esperienze relative a calamità naturali, che hanno colpito il nostro paese) statuiscono un regime di parziale delegificazione e la possibilità di disporre con ordinanza ministeriale "ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice". Questa norma, di cui si avverte acutamente il bisogno al fine di sveltire le procedure, non è stata applicata (art. 13-*bis* comma 13 della legge 120/87).

Per quanto riguarda le modifiche legislative che si rendono necessarie, si sottolinea l'esigenza di collocare prioritariamente nell'agenda dei lavori parlamentari la discussione della proposta di legge (atto Camera n. 610) a firma di numerosi parlamentari, della maggioranza e dell'opposizione, su cui risulta esservi un largo consenso da parte del Ministero dei lavori pubblici. Il disegno di legge reca norme che sanciscono tra l'altro il diretto trasferimento (senza l'intermediazione della Regione) ai Comuni delle funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice, oltre ad una congrua rivalutazione degli oneri di concessione previsti nel terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 64 dell'81. Il predetto disegno di legge stabilisce inoltre che le somme non spese permangono nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza, e quindi non transitino tra quelle amministrativamente perente (non più spendibili).

Parallelamente in Senato, in sede di conversione del decreto legge sulle aree depresse - poi decaduto per scadenza di termini, e ripresentato in forma diversa (in armonia alle note decisioni della Corte Costituzionale) - era stato approvato un emendamento in seno alla Commissione bilancio che stabiliva, anche per quanto riguarda le opere pubbliche di urbanizzazione, una più diretta ed incisiva responsabilità dei Comuni interessati.

L'emendamento in questione è stato ripresentato con riferimento alla legge finanziaria ma non è stato discusso per via della decisione del Governo di chiedere la fiducia su un proprio maxi emendamento. Il Governo peraltro ha recepito l'altro emendamento, presentato dagli stessi proponenti, di stanziare ulteriori 300 miliardi, per il parziale rifinanziamento delle disponibilità di cui alla legge n. 67 dell'88 (legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Sempre nel quadro di un'equilibrata ripartizione dello sforzo finanziario dello Stato tra procedure demolitorie, opere di urbanizzazione e

contributi a privati e con riferimento al connesso problema di una più ampia utilizzazione delle disponibilità recate dalla legge finanziaria e provvedimenti collegati, si sottolinea l'esigenza - su cui da più parti è stata richiamata l'attenzione (seduta del Comitato provinciale di Agrigento della Pubblica Amministrazione, tenutasi il 29 gennaio 1997 nell'Aula consiliare del Comune di Menfi) - di destinare un'adeguata somma al "necessario impinguamento" del capitolo 7006, al quale attingere specificamente per sostenere le spese per l'abbattimento delle baracche.

Tutto questo premesso e considerato la Commissione esprime parere positivo».

Sulla proposta avanzata dal sen. Barrile intervengono i senatori CORRAO, LO CURZIO, BATTAGLIA ed i deputati LUCCHESI, CANGEMI, LUMIA e GIACALONE, esprimendo tutti vivo apprezzamento per la relazione ed il testo di parere presentati dal relatore.

Il senatore CORRAO solleva un'ulteriore questione, relativa al funzionamento delle commissioni comunali incaricate di esaminare le proposte di ripartizione dei contributi ai privati. Gli risulta che in alcuni comuni, come quello di Gibellina, in dette commissioni non risulta affatto rappresentata la opposizione, in violazione di precisi requisiti stabiliti dalla legge.

Il presidente LAURICELLA e il sottosegretario Bargone, pur accogliendo lo spirito della denuncia formulata dal senatore Corrao, ritengono che questa non sia la sede idonea a sollevare questioni relative alla legittimità degli atti posti in essere dagli enti locali.

Il deputato LUMIA solleva anche un'altra questione, ritenendo che la formula adoperata dal parere - per quanto concerne la decisione del Governo di chiedere la fiducia e quindi di impedire la discussione degli emendamenti - possa essere interpretata alla stregua di una critica politica generale che ovviamente egli, insieme agli altri parlamentari della maggioranza, non possono fare propria.

Il relatore BARRILE ringrazia gli intervenuti per l'ampio apprezzamento della sua proposta. Il ringraziamento è tanto più sentito in quanto lo schema di parere ha voluto includere al proprio interno questioni concernenti l'indirizzo legislativo ed amministrativo in materia di ricostruzione del Belice.

Per quanto concerne l'obiezione del collega Lumia, fa presente come la formula adoperata nel parere debba leggersi quale meramente descrittiva di una decisione presa legittimamente dal Governo, che ha sortito, insieme ad effetti positivi (per esempio l'ulteriore finanziamento degli interventi per il Belice), anche quello negativo di non consentire la discussione di un importante emendamento relativo alle competenze dei Comuni in materia di urbanizzazione.

Il sottosegretario BARGONE sottolinea positivamente l'ampia convergenza realizzatasi nella Commissione. Il clima di concordia offre una base più ampia ed un indirizzo più preciso alle future scelte che il Governo dovrà compiere in sede di ripartizione ed impiego dei fondi per la ricostruzione del Belice.

Il presidente LAURICELLA mette quindi ai voti la proposta di parere avanzata dal senatore Barrile, che è approvata all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

22^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670 recante proroga di termini: rinvio dell'emissione del parere;

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: rinvio dell'emissione del parere;

alla 3^a Commissione:

(1342) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993: rinvio dell'emissione del parere;

(1553) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996: rinvio dell'emissione del parere;

alla 6^a Commissione:

(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7^a Commissione:

(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»: rinvio dell'emissione del parere;

(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia: rinvio dell'emissione del parere;

(1970) JACCHIA ed altri. - *Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9ª Commissione:

(1949) Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(227) CARPI e DE LUCA Michele. - *Disciplina dei diritti dei consumatori:* parere favorevole con osservazioni;

(1461) DE LUCA Athos. - *Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti:* parere favorevole con osservazioni;

(1462) DE LUCA Athos. - *Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti:* parere favorevole con osservazioni;

(1801) PONTONE ed altri. - *Istituzione del Consiglio Nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori:* parere favorevole con osservazioni;

alla 12ª Commissione:

(1637) CORTIANA ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive:* rinvio dell'emissione del parere;

(1660) LAVAGNINI ed altri. - *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping:* rinvio dell'emissione del parere;

(1714) SERVELLO ed altri. - *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping):* rinvio dell'emissione del parere;

(1797) CALVI ed altri. - *Norme per la lotta contro il doping:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali: rinvio dell'emissione del parere.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: rimessione alla sede plenaria;

alla 10^a Commissione:

(1905) Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11^a Commissione:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: rimessione alla sede plenaria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

9^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: parere favorevole condizionato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

Seguito della discussione sul parere al Presidente sull'interpretazione dell'articolo 14, commi 5 e 6, del Regolamento.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 14,30

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine agli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

II. Esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Arlacchi (*Doc. IV-ter, n. 9*).

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro*

- tempore*, nonchè dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodorico De Angelis (*Doc. IV-bis*, n. 6).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale (*Doc. IV-bis*, n. 9).
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (*Doc. IV-bis*, n. 4) *a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997*.
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile *pro tempore*, nonchè del signor Nicola Putignano (*Doc. IV-bis*, n. 11).

Verifica dei poteri

- I. Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.
- II. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.
- III. Verifica delle elezioni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
 - Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).
 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
-

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

DIFESA (4^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (2063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento (n. 49).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 9 e 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di adesione dell'Italia alla moneta unica europea.

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
 - CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15,15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
- MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
- CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).
- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. - Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

III. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi programmatici del dicastero nella seduta del 4 febbraio 1997.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1949) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Comino ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti documenti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto (55).

- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (67).
- DI ORIO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (237).
- MARTELLI. - Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (274).
- SALVATO. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (798).
- BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico (982).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1288).
- CENTARO ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia (1443).

II. Esame del disegno di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (922).
- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (1413) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri).

II. Esame del seguente documento:

- VELTRI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo (*Doc. XXII, n. 15*).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 6 febbraio 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).

II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).
- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997.

